SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 273

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 22 novembre 2000** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

00A13890

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 20 novembre 2000, n. **336.**

Ripristino della festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. A decorrere dal 2001 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica ha nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno, che pertanto viene ripristinato come giorno festivo.

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 novembre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 483):

Presentato dai sen. DE CAROLIS e DUVA il 22 maggio 1996.

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 19 giugno 1996 con parere delle commissioni 5ª e 11ª.

Assegnato nuovamente alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 30 luglio 1996 con pareri delle commissioni 5ª, 10ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 18 e 20 marzo 1997, il 16 aprile 1997, il 13 maggio 1997.

Nuovamente assegnato alla 1ª commissione, in sede referente, il 13 maggio 1997 con pareri delle commissioni 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede referente, il 28 maggio 1997, il 24 giugno 1997, il 2 luglio 1997, il 19 ottobre 2000.

Nuovamente assegnato alla 1ª commissione, in sede deliberante, il 24 ottobre 2000 con pareri delle commissioni 5ª e 11ª.

Esaminato dalla 1ª commissione, in sede deliberante, il 25 ottobre 2000 ed approvato in un testo unificato con l'atto n. 1068 (AGOSTINI ed altri).

Camera dei deputati (atto n. 7387):

Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 26 ottobre 2000 con pareri delle commissioni V e XI.

Esaminato dalla I commissione il 31 ottobre 2000.

Nuovamente assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede legislativa, il 10 novembre 2000 con pareri delle commissioni V e XI.

Esaminato dalla I commissione, in sede legislativa, il 13 novembre 2000 ed approvato il 14 novembre 2000.

00G0390

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 20 luglio 2000, n. **337.**

Regolamento recante criteri e modalità di utilizzazione delle risorse destinate per l'anno 1999 alle finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO, DELLE FINANZE E DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente e il relativo regolamento di organizzazione adottato con decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306;

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2, comma 1, della delibera CIPE in data 5 agosto 1998, con la quale è stata tra l'altro istituita, nell'ambito dello stesso CIPE, la Commissione 6 «Sviluppo sostenibile sotto il profilo ambientale»;

Vista la delibera CIPE del 3 dicembre 1997, con la quale sono state approvate «Le linee generali della seconda comunicazione nazionale alla Convenzione sui cambiamenti climatici»;

Visto, in particolare, il punto 3 della predetta delibera CIPE, il quale prevede che nella predisposizione dei programmi di contenimento delle emissioni di gas serra saranno favorite le misure che presentino un più favorevole rapporto tra risorse impegnate e risultati attesi; che siano coerenti con gli obiettivi di politica economica; che prevedano un significativo coinvolgimento degli operatori privati; che favoriscano l'utilizzo di risorse comunitarie;

Vista la delibera CIPE 19 novembre 1998, con la quale sono state approvate le «Linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni di gas serra»;

Visto, in particolare, il punto 1.1, che stabilisce che per la promozione e lo sviluppo delle azioni nazionali, in attesa dell'eventuale costituzione di un apposito fondo per la protezione del clima, si farà fronte, oltre che con le linee di bilancio ordinarie di ciascuna amministrazione interessata, con le risorse finanziarie finalizzate, secondo quanto previsto dal d.d.l. collegato alla finanziaria 1999, a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili;

Visto l'articolo 8, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il quale prevede che le aliquote delle accise sugli oli minerali siano rideterminate in conformità alle disposizioni di cui ai successivi commi, al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto;

Visto l'articolo 8, comma 7, della stessa legge, il quale prevede, tra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 1999 sia istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30% di acqua, denominato «Orimulsion» (NC 2714), impiegati negli impianti di combustione, come definiti nella direttiva CEE del Consiglio del 24 novembre 1988;

Visto l'articolo 8, comma 10, della stessa legge n. 448/1998, il quale prevede che le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti siano destinate, tra l'altro, a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione delle reti di teleriscaldamento alimentate con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche *E* ed *F* di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante «Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo smaltimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PCB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2000, n. 33;

Visto, in particolare, l'articolo 2, comma 1, del suddetto decreto-legge, il quale autorizza per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290 miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi di rilievo ambientale in attuazione del protocollo di Kyoto e quanto a lire 10 miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze;

Visto altresì l'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1 dello stesso articolo;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il parere reso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 2 marzo 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 17 aprile 2000;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400/1988, effettuata con nota in data 30 maggio 2000;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. Le risorse attribuite al Ministero dell'ambiente per il 1999 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, sono destinate, per un importo complessivo di lire 290 miliardi, al finanziamento di azioni e programmi di riduzione delle emissioni di gas serra in attuazione del protocollo di Kyoto, elaborati sulla base degli indirizzi individuati nell'allegato *A* al presente decreto.

2. Tali risorse, al netto di quelle previste al successivo articolo 5, sono destinate per una quota pari a 85 miliardi di lire al finanziamento di programmi di rilevanza nazionale e per una quota pari a 155 miliardi di lire al finanziamento di programmi delle regioni e delle province autonome.

3. Le azioni ed i programmi di cui al comma 1 sono definiti e attuati nel rispetto della normativa e degli obblighi comunitari in materia.

Art. 2.

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, le regioni e province autonome propongono al Ministero dell'ambiente i programmi e le azioni di propria competenza, individuando i soggetti pubblici responsabili della attuazione nonché le relative modalità di monitoraggio e controllo, per assicurare il completo e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

2. Entro i successivi trenta giorni, sulla base della proposta di cui al comma 1, il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, assegna le risorse destinate al finanziamento dei programmi e delle azioni delle regioni e delle province autonome e provvede al trasferimento delle stesse ai soggetti di cui al comma 1, che procedono agli ulteriori atti amministrativi di propria competenza.

Art. 3.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-enti locali, definisce i programmi di intervento di rilievo nazionale, assicurandone il coordinamento con i programmi e le azioni di cui all'articolo 2, individua i soggetti pubblici responsabili per la loro attuazione e definisce le specifiche modalità per il trasferimento delle risorse finanziarie, il monitoraggio e il controllo, per assicurare il completo e tempestivo utilizzo delle risorse assegnate.

2. Entro i successivi trenta giorni, il Ministero dell'ambiente attiva i programmi e le azioni di propria competenza e provvede, con le modalità di cui al comma 1, al trasferimento delle risorse così determinate agli altri soggetti pubblici che procedono agli ulteriori atti amministrativi di competenza.

Art. 4.

1. Al fine del compiuto monitoraggio delle iniziative avviate, le regioni e province autonome nonché le amministrazioni centrali trasmettono al Ministero dell'ambiente entro il 31 gennaio di ciascun anno una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e delle azioni di propria competenza, con particolare riferimento ai risultati raggiunti o previsti per la riduzione delle emissioni dei gas serra.

2. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Ministero dell'ambiente trasmette al CIPE e alla Conferenza unificata una relazione di sintesi, redatta sulla base dei dati raccolti ai sensi del precedente comma 1.

Art. 5.

1. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1, sono destinate per un importo pari a lire 50 miliardi al cofinanziamento, mediante la corresponsione di contributi anche in conto capitale da parte del Ministero dell'ambiente, di investimenti per la tutela ambientale relativi all'uso delle energie rinnovabili o all'uso razionale dell'energia, finanziati ai sensi dell'articolo 11, del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598.

2. I rapporti tra il Ministero dell'ambiente e l'Istituto di credito che gestisce il fondo di cui al predetto articolo 11 della legge n. 598 del 1994, nonché i criteri e le modalità di corresponsione del contributo di cui al comma 1, sono regolati da apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro dell'ambiente adottato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Nella definizione di tale rapporto convenzionale si farà riferimento ai principi e ai criteri che disciplinano l'utilizzo del fondo di cui all'articolo 11 della legge n. 598/1994, nonché agli indirizzi contenuti nell'allegato *A* al presente regolamento.

3. Il programma degli interventi di rilievo nazionale di cui all'articolo 3 individua l'articolazione territoriale degli interventi e provvede all'eventuale coordinamento con analoghe azioni finanziate a valere sui programmi regionali di cui all'articolo 2.

Art. 6.

1. Le risorse attribuite al Ministero delle finanze per il 1999 dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, sono destinate, nei limiti dell'importo complessivo di 10 miliardi di lire, alla concessione di un'agevolazione con credito di imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale, per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle zone climatiche *E* ed *F*.

2. Al fine dell'ammissione ai benefici di cui al precedente comma 1, i gestori delle reti di teleriscaldamento presentano all'ufficio tecnico di finanza territorialmente competente apposita istanza contenente le indicazioni e le notizie stabilite con decreto del direttore generale del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Con lo stesso decreto sono stabilite:

a) le modalità per l'effettuazione dei controlli sulla regolarità delle istanze ai fini della ammissibilità al beneficio;

b) le annotazioni contabili e gli altri adempimenti cui sono tenuti i gestori degli impianti di teleriscaldamento ammessi al medesimo beneficio, nonché la presentazione di una richiesta di riconoscimento del credito d'imposta.

3. L'ufficio tecnico di finanza, effettuato il controllo sulla richiesta di cui al comma 2, restituisce al gestore, entro venti giorni dalla presentazione, una copia della richiesta medesima, con l'indicazione del credito d'imposta spettante. Sono dovuti anche gli interessi legali a decorrere dal ventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta.

4. L'ufficio tecnico di finanza può effettuare controlli in loco per accertare la veridicità delle richieste, valutando, in particolare, la congruità dei chilowattora di calore fatturati agli utenti con i chilowattora di calore risultati prodotti in base alle indicazioni dei contatori.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 20 luglio 2000

Il Ministro dell'ambiente
BORDON

Il Ministro dell'industria
del commercio e dell'artigianato
LETTA

Il Ministro delle finanze
DEL TURCO

Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
VISCO

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

Registrato alla Corte dei conti il 2 novembre 2000
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 374

ALLEGATO 1

INDIRIZZI PER LE AZIONI E I PROGRAMMI PER LA RIDUZIONE DELLE EMISSIONI DEI GAS SERRA.

1. *Riduzione dei consumi energetici nel settore dei trasporti.*

Premesso che i programmi nazionali e locali nel settore dei trasporti, finanziati da leggi dello Stato e regionali, devono essere finalizzati di norma all'aumento dell'efficienza energetica, sono indicati, per l'anno 1999, i seguenti interventi:

cofinanziamento, nella misura massima del 50%, delle misure per la mobilità sostenibile nelle aree urbane di cui all'allegato III del decreto del Ministro dell'ambiente del 25 novembre 1994, e nelle zone individuate dalle regioni ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1991 (zone a rischio di inquinamento atmosferico). Le misure potranno comprendere:

a) predisposizione e aggiornamento dei piani urbani del traffico, con particolare attenzione alla loro efficacia in termini di riduzione delle emissioni dei gas-serra;

b) nelle aree urbane e nelle zone con oltre 500.000 abitanti, applicazione di Sistemi intelligenti di trasporto (ITS), realizzazione o potenziamento dei parcheggi di scambio, aumento della capacità di trasporto pubblico con mezzi elettrici, ibridi o gas, riorganizzazione della distribuzione delle merci anche con incentivi a favore delle imprese per l'utilizzo di mezzi elettrici/-ibridi o a gas;

cofinanziamento, nella misura massima del 60%, dei costi aggiuntivi per l'impiego, nei mezzi di trasporto pubblico e delle flotte pubbliche, di biodiesel, ETBE, o di altri carburanti ad elevata efficienza;

cofinanziamento, nella misura massima del 50%, dell'acquisto di autoveicoli elettrici/ibridi/a basse emissioni, destinati alle flotte pubbliche e dei servizi di pubblica utilità circolanti nelle isole minori;

cofinanziamento, nella misura massima del 25% del costo del prodotto, dell'acquisto di veicoli elettrici a due ruote destinati alle amministrazioni pubbliche ed agli enti di pubblica utilità.

2. *Produzione di energia da fonti rinnovabili.*

Premesso che la produzione di energia da fonti rinnovabili è incentivata anche da altre leggi, sono indicati, per l'anno 1999, i seguenti interventi:

cofinanziamento, nella misura massima del 40%, della realizzazione di impianti per la produzione di energia con biomasse, preferibilmente integrati con reti di teleriscaldamento;

cofinanziamento, nella misura massima del 30%, della realizzazione di impianti per l'utilizzazione del «solare termico»;

cofinanziamento, nella misura massima del 75% della realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia;

cofinanziamento, nella misura massima del 40%, della realizzazione di impianti nelle isole minori per la produzione di energia dalla fonte eolica, dal combustibile derivato dai rifiuti solidi urbani e dal biogas.

3. *Riduzione dei consumi energetici nei settori industriale/abitativo/terziario.*

Premesso che la riduzione dei consumi energetici è un obiettivo «trasversale» a molti programmi nei settori dell'edilizia pubblica e residenziale, oltreché dell'industria, sono indicati, per l'anno 1999, i seguenti interventi:

cofinanziamento dei programmi per l'uso efficiente dell'energia elettrica e la riduzione dei consumi nelle abitazioni private, negli uffici, negli edifici pubblici e nelle industrie, nella misura massima del 40% del costo complessivo dei programmi o, per gli interventi sull'extracosto dei prodotti, del 50% dell'extracosto.

I programmi potranno comprendere:

a) effettuazione di diagnosi energetiche;

b) interventi sul patrimonio residenziale IACP e assimilati;

c) integrazione delle iniziative in corso «Contratti di quartiere» e «Programmi di riqualificazione urbana e sviluppo sostenibile del territorio»;

d) promozione e diffusione di sistemi di riscaldamento e condizionamento, e di componenti elettrici ad alta efficienza nel settore abitativo, negli uffici e negli edifici pubblici;

e) applicazione di componenti elettrici ad alta efficienza nelle industrie;

cofinanziamento, nella misura massima del 40%, dei costi aggiuntivi dei programmi per l'utilizzo di combustibili innovativi a basso impatto ambientale o per l'uso efficiente dei combustibili nell'industria.

4. *Riduzione delle emissioni nei settori non energetici.*

Sono indicati, per l'anno 1999, i seguenti interventi:

cofinanziamento, nella misura massima del 40%, dei programmi di riduzione delle emissioni di metano dagli allevamenti agricoli.

5. *Programma nazionale di ricerca per la riduzione delle emissioni.*

I programmi di ricerca, relativamente alle finalità del presente decreto, riguardano la riduzione delle emissioni e la promozione delle fonti rinnovabili.

Per l'anno 1999 sono indicati i seguenti programmi:

organizzazione dell'archivio nazionale dei dati sulle emissioni per la verifica e la certificazione dello stato di avanzamento del programma di riduzione delle emissioni, come richiesto dalla Convenzione sui cambiamenti climatici, dal protocollo di Kyoto e dalle decisioni dell'Unione europea. L'archivio nazionale dei dati, secondo quanto previsto dal protocollo di Kyoto, dovrà consentire anche la certificazione delle emissioni e dei crediti di emissione nell'ambito dei programmi di cooperazione internazionale. Il Ministero dell'ambiente, provvederà al finanziamento e all'organizzazione dell'archivio nazionale dei dati, mediante l'integrazione delle iniziative in corso e la realizzazione di una «struttura di servizio» comune agli istituti ed enti nazionali di ricerca;

cofinanziamento, nella misura massima del 25%, di progetti di ricerca applicata per lo sviluppo di tecnologie ad elevata efficienza energetica e a basse emissioni inquinanti negli impianti a ciclo combinato, negli impianti di cogenerazione industriale e civile, nonché negli impianti di gassificazione di emulsioni e residui;

cofinanziamento, nella misura massima del 25%, di progetti di ricerca applicata per lo sviluppo di tecnologie e modalità di trasporto a basse emissioni.

6. *Programmi di cooperazione internazionale nell'ambito dei «Meccanismi di Kyoto».*

I programmi finanziabili, secondo quanto previsto dal protocollo di Kyoto, fanno riferimento ai progetti bilaterali di riduzione delle emissioni, realizzati da istituzioni pubbliche o aziende private italiane, in collaborazione con partners di altri Paesi industrializzati o con Paesi in via di sviluppo.

I programmi finanziabili devono essere finalizzati all'acquisizione di «crediti di emissione» a favore dell'Italia, nell'ambito della «fase pilota» delle «activities implemented jointly», e dei meccanismi di «joint implementation» e «clean development mechanism».

I programmi saranno cofinanziati, sulla base di accordi e contratti di programma stipulati dal soggetto proponente, con il Ministero dell'ambiente, e con gli altri Ministeri competenti, secondo i seguenti criteri:

cofinanziamento della progettazione esecutiva, nella misura massima del 50%, dei programmi nell'ambito dei meccanismi di Joint implementation e Clean development mechanism;

cofinanziamento della promozione dei progetti presso i Paesi terzi, nella misura massima del 50% dei costi sostenuti dai proponenti.

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota al titolo:

— Il testo dell'art. 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riportato nelle note alle premesse.

Note alle premesse:

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante «Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale», è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 luglio 1986, n. 162.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 19 giugno 1987, n. 306, recante: «Regolamento per l'organizzazione del Ministero dell'ambiente» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 luglio 1987, n. 175.

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), è il seguente:

«Art. 17 *(Regolamenti).* — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempreché non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (soppressa).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale.*

4-*bis.* L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con fun-

zioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1, 7 e 10, lettera *f),* della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 29 dicembre 1998, n. 302:

«Art. 8 *(Tassazione sulle emissioni di anidride carbonica e misure compensative).* — 1. Al fine di perseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di anidride carbonica derivanti dall'impiego di oli minerali secondo le conclusioni della Conferenza di Kyoto del 1°-11 dicembre 1997, le aliquote delle accise sugli oli minerali sono rideterminate in conformità alle disposizioni dei successivi commi.

2 - 3 - 4 - 5 - 6. *(Omissis).*

7. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è istituita una imposta sui consumi di lire 1.000 per tonnellata di carbone, coke di petrolio, bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato "Orimulsion" (NC 2714) impiegati negli impianti di combustione, come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio, del 24 novembre 1988. Per il carbone e gli oli minerali destinati alla produzione di energia elettrica, di cui al numero 11 della tabella *A* dell'allegato 1 annesso alla presente legge, le percentuali di cui al comma 6 sono fissate, rispettivamente, nel 5 e nel 20 per cento.

8.-9. *(Omissis).*

10. Le maggiori entrate derivanti per effetto delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono destinate:

a)-e) (Omissis).

f) a misure compensative di settore con incentivi per la riduzione delle emissioni inquinanti, per l'efficienza energetica e le fonti rinnovabili nonché per la gestione di reti di teleriscaldamento alimentato con biomassa quale fonte energetica nei comuni ricadenti nelle predette zone climatiche *E* ed *F*, con la concessione di un'agevolazione fiscale con credito d'imposta pari a lire 20 per ogni chilovattora (Kwh) di calore fornito, da traslare sul prezzo di cessione all'utente finale».

— Il decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, recante «Disposizioni urgenti concernenti la proroga di termini per lo snellimento in discarica di rifiuti e per le comunicazioni relative ai PcB, nonché l'immediata utilizzazione di risorse finanziarie necessarie all'attivazione del protocollo di Kyoto» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 dicembre 1999, n. 305.

— L'art. 2 del citato decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, è il seguente:

«Art. 2. — 1. Al fine di realizzare le finalità di cui all'art. 8, comma 10, lettera *f)*, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è autorizzata la spesa di lire 300 miliardi per l'anno 1999 da iscriversi quanto a lire 290 miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per gli interventi di rilievo ambientale in attuazione del protocollo di Kyoto e quanto a lire 10 miliardi in apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle finanze.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, adottato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dalla legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, sono determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle disponibilità finanziarie di cui al comma 1.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse finanziarie derivanti dall'attuazione dell'art. 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59» è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92.

Nota all'art. 1:

— L'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, è riportato nelle note alle premesse.

Note all'art. 5:

— L'art. 11 del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 516, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1994, n. 598, è il seguente:

«Art. 11. — 1. Le disponibilità del fondo rotativo di cui alla legge 28 novembre 1980, n. 782, nonché i relativi rientri, salvo quanto disposto dall'art. 2, comma 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, affluiscono al fondo per la concessione di contributi sul pagamento di interessi di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295.

2. Le disponibilità del fondo di cui all'art. 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, possono essere utilizzate, oltre che per le operazioni di acquisto di macchine utensili di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, e per le altre operazioni previste dalla vigente normativa, anche per la corresponsione di contributi agli interessi a fronte di finanziamenti concessi da banche a piccole e medie imprese, con particolare riguardo a quelle ubicate nei territori dell'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato destinati a:

a) operazioni di consolidamento a medio termine di passività a breve nei confronti del sistema bancario, in essere alla data di presentazione della domanda di finanziamento e, comunque, risultanti alla data dell'ultimo bilancio approvato o dalle scritture contabili obbligatorie, di durata non superiore a cinque anni e per un importo massimo non superiore a tre miliardi di lire;

b) investimenti per la ricerca industriale, per l'innovazione tecnologica, organizzativa e commerciale, per la tutela ambientale e per la sicurezza sui luoghi di lavoro.

2-*bis.* Il contributo agli interessi per le operazioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 è pari al 30 per cento del tasso di riferimento vigente alla data di stipula del contratto di finanziamento; per le imprese localizzate nei territori di cui agli obiettivi 1, 2 e 5*b* del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993, detto contributo è pari al 45 per cento del tasso di riferimento. La misura di tali contributi potrà essere variata con decreto del Ministro del tesoro nella misura massima compatibile con la disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

3. Qualora le imprese beneficiarie non destinino i finanziamenti agevolati di cui al comma 2 secondo le finalità e le modalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 2, il contributo agli interessi è revocato e le somme erogate a tale titolo devono essere restituite al fondo, maggiorate in ragione di un tasso pari al rendimento medio dei BOT a dodici mesi rilevato nel semestre precedente».

Nota all'art. 6:

— Il testo dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 500, è riportato nelle note alle premesse.

00G0386

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 ottobre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Livorno.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
TOSCANA ED UMBRIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, con legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante le disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento di uffici finanziari;

Vista la nota del dipartimento del territorio - direzione centrale per i servizi generali, il personale o l'organizzazione n. 22360 del 26 marzo 1999 con la quale la scrivente direzione compartimentale è stata delegata a provvedere direttamente, nella propria competenza, all'emanazione dei decreti di cui trattasi ai sensi dell'art. 33 della già citata legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota dell'ufficio del territorio di Livorno n. 151646 del 26 ottobre 2000, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato o irregolare funzionamento;

Ritenuto che il mancato o irregolare funzionamento del citato ufficio è da attribuirsi alla disinfestazione dei locali dell'ufficio del territorio;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498,occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Livorno è accertato per il giorno 28 ottobre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Firenze, 31 ottobre 2000

Il direttore compartimentale: CECCHERINI

00A14415

DECRETO 7 novembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Alessandria - sezione staccata di Novi Ligure.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota inviata dall'ufficio del territorio di Alessandria in data 30 ottobre 2000, prot. n. 172157/2000, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento della sezione staccata di Novi Ligure del predetto ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio sia da attribuirsi ad un guasto tecnico dell'impianto informatico verificatosi il giorno 16 ottobre 2000;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

Regione Piemonte:

ufficio del territorio di Alessandria - sezione staccata di Novi Ligure:

i giorni 16, 17 e 18 ottobre 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 7 novembre 2000

Il direttore compartimentale: GERBINO

00A14556

DECRETO 7 novembre 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio della Spezia.

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE
DEL TERRITORIO PER LE REGIONI
PIEMONTE, VALLE D'AOSTA E LIGURIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norma per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Vista la nota inviata dall'ufficio del territorio di La Spezia datata 13 ottobre 2000, prot. n. 105403/2000, con la quale è stato comunicato la causa ed il periodo di irregolare funzionamento del predetto ufficio;

Ritenuto che l'irregolare funzionamento del citato ufficio sia da attribuirsi causa sciopero nazionale del pubbico impiego del giorno 13 ottobre 2000;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha causato l'irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagi anche ai contribuenti;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

Regione Liguria:

ufficio del territorio della Spezia:

il giorno 13 ottobre 2000.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 7 novembre 2000

Il direttore compartimentale: GERBINO

00A14557

DECRETO 7 novembre 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Bassano del Grappa.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER IL VENETO

Visto l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dall'art. 33 legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate protocollo n. 1/7998/UDG in data 10 ottobre 1997 con cui i direttori regionali delle entrate, competenti territorialmente, sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi della norma succitata, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini;

Viste la nota protocollo n. 2139/2000 in data 30 ottobre 2000 con la quale l'ufficio del registro di Bassano del Grappa ha chiesto a questa direzione regionale di emettere i provvedimenti di competenza per la chiusura dell'ufficio all'accesso dell'utenza nei giorni del 6 e 7 novembre 2000 per consentire di effettuare le procedure di spostamento degli sportelli per il pubblico ad altra area della struttura nonché la direttoriale di autorizzazione protocollo n. 52801/RIZ/2000 in data 31 ottobre u.s;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio del registro di Bassano del Grappa nei giorni 6 e 7 novembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 7 novembre 2000

Il direttore regionale: MICELI

00A14414

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 8 novembre 2000.

Accertamento del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro settennali, con godimento 1° novembre 1995, 1° maggio 1996, 1° novembre 1996, 1° maggio 1997 e 1° maggio 1998, relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 2000 e scadenza 1° maggio 2001.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visti i sottoindicati decreti ministeriali:

n. 594573/313 del 26 ottobre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 6 novembre 1995, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1995, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 9.724.355.872,00;

n. 787056/322 del 9 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 21 maggio 1996 recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 6.779.548.942,04;

n. 788313/329 del 12 novembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 19 novembre 1996 recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° novembre 1996, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 8.213.111.970,48;

n. 178882/336 del 23 aprile 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n.102 del 5 maggio1997, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1997, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 8.854.036.448,76;

n. 471884/347 del 23 aprile 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 5 maggio 1998, recante una emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° maggio 1998, attualmente in circolazione per l'importo ridenominato di euro 9.851.966.301,60;

Visto, in particolare, l'art. 2 dei suindicati decreti ministeriali, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso d'interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito e prevede che il tasso medesimo venga accertato con decreto del ministero del Tesoro;

Ritenuto che occorre accertare il tasso d'interesse semestrale dei succennati certificati di credito relativamente alle cedole con godimento 1° novembre 2000 e scadenza 1° maggio 2001;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse delle cedole con godimento 1° novembre 2000, relative ai suddetti certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 dei decreti ministeriali indicati nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro sottoindicati, relativamente alle cedole di scadenza 1° maggio 2001, è determinato nella misura del:

2,85% per i CCT settennali 1° novembre 1995/2002, (codice titolo 36739), cedola n. 11;

2,85% per i CCT settennali 1° maggio 1996/2003, (codice titolo 36762) cedola n. 10;

2,70% per CCT settennali 1° novembre 1996/2003, (codice titolo 36782), cedola n. 9;

2,70% per i CCT settennali 1° maggio 1997/2004, (codice titolo 111536), cedola n. 8;

2,70% per i CCT settennali 1° maggio 1998/2005, (codice titolo 122427), cedola n. 6.

In applicazione dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto sul mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 2.318.058.654.595 così ripartite:

lire 536.625.888.510 per i CCT settennali 1° novembre 1995/2002 (codice titolo 36739);

lire 374.120.561.060 per i CCT settennali 1° maggio 1996/2003 (codice titolo 36762);

lire 429.375.662.500 per i CCT settennali 1° novembre 1996/2003 (codice titolo 36782);

lire 462.882.739.180 per i CCT settennali 1° maggio 1997/2004 (codice titolo 111536);

lire 515.053.803.345 per i CCT settennali 1° maggio 1998/2005 (codice titolo 122427), e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, corrispondente al capitolo 2935, (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

p. *Il direttore:* LA VIA

00A14539

DECRETO 8 novembre 2000.

Determinazione del tasso d'interesse semestrale dei certificati di credito del Tesoro decennali con godimento 22 dicembre 1993, relativamente alla cedola con godimento 22 dicembre 2000 e scadenza 22 giugno 2001.

IL DIRETTORE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale n. 101648 del 21 dicembre 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante un'emissione di CCT decennali con godimento 22 dicembre 1993, per l'importo ridenominato di euro 2.582.260.000;

Visto, in particolare, l'art. 2 del suindicato decreto ministeriale, il quale, tra l'altro, indica il procedimento da seguirsi per la determinazione del tasso di interesse semestrale da corrispondersi sui predetti certificati di credito relativamente alle cedole successive alla prima e prevede che il tasso medesimo venga fissato con decreto del Ministero del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse;

Ritenuto che occorre determinare il tasso d'interesse semestrale dei suddetti certificati di credito relativamente alla cedola con godimento 22 dicembre 2000, e scadenza 22 giugno 2001;

Vista la comunicazione della Banca d'Italia riguardante il tasso d'interesse della cedola con godimento 22 dicembre 2000, relativa ai medesimi certificati di credito;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto ministeriale indicato nelle premesse, il tasso d'interesse semestrale lordo da corrispondersi sui certificati di credito del Tesoro decennali 22 dicembre 1993/2003, (codice titolo 36668), relativamente alla quindicesima cedola, di scadenza 22 giugno 2001, è determinato nella misure del 2,90%.

In applicazione dell' art. 8, comma 1, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, gli oneri per interessi ammontano, salvo eventuali future operazioni di riacquisto di mercato dei suddetti CCT con le disponibilità del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato», a complessive lire 144.999.747.570 e faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001, corrispondente al capitolo 2935 (unità previsionale di base 3.1.5.3) dell'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 novembre 2000

p. *Il direttore:* LA VIA

00A14538

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 6 novembre 2000.

Rinnovo dell'autorizzazione all'azienda ospedaliera «V. Fazzi» di Lecce ad espletare attività di trapianto di rene da cadavere a scopo terapeutico.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Vista l'istanza del 17 gennaio 2000 presentata dal direttore generale dell'azienda ospedaliera «V. Fazzi», di Lecce, successivamente integrata in data 13 giugno 2000, intesa ad ottenere il rinnovo dell'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico, presso le sale operatorie e di degenza post-trapianto dell'azienda ospedaliera medesima;

Vista la relazione favorevole dell'Istituto superiore di sanità, in data 16 luglio 1996, in esito agli accertamenti tecnici effettuati in loco in data 9 luglio 1996;

Preso atto della comunicazione scritta in data 10 ottobre 2000, con la quale il direttore sanitario dell'azienda ospedaliera «V. Fazzi» di Lecce ha confermato che le caratteristiche tecnico-strutturali relative alle sale operatorie dedicate all'attività di trapianto renale nonché delle stanze di degenza post-trapianto, sono rimaste invariate rispetto a quelle già valutate positivamente nella precitata relazione tecnica dell'Istituto superiore di sanità;

Considerato che in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1994, n. 694, che approva il regolamento recante norme sulla semplificazione del procedimento di autorizzazione dei trapianti;

Vista la legge 1° aprile 1999, n. 91, concernente disposizioni in materia di prelievi e trapianti di organi e tessuti;

Vista l'ordinanza 1° giugno 1999 del Ministro della sanità, che ha disposto in via provvisoria, in ordine al rinnovo delle autorizzazioni ed alle nuove autorizzazioni alle strutture per i trapianti;

Viste le ordinanze 31 gennaio 2000 e 26 luglio 2000 del Ministro della sanità, che prorogano ulteriormente l'efficacia dell'ordinanza di cui sopra;

Ritenuto in conformità alle disposizioni recate dall'ordinanza 1° giugno 1999, convalidate dalle precitate ordinanze ministeriali, di limitare la validità temporale dell'autorizzazione fino alle determinazioni che la regione Puglia adotterà ai sensi dell'art. 16, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91;

Decreta:

Art. 1.

L'azienda ospedaliera «V. Fazzi» di Lecce è autorizzata all'espletamento delle attività di trapianto di rene da cadavere, a scopo terapeutico, prelevato in Italia o importato gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di rene, debbono essere effettuate presso le sale del secondo gruppo operatorio dell'azienda ospedaliera «V. Fazzi» di Lecce.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di rene, devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Calvo dott. Roberto, dirigente medico di primo livello, responsabile del modulo di prelievo e trapianto di rene, coordinatore del centro trapianti presso l'azienda ospedaliera «V. Fazzi» di Lecce;

Tondo dott. Salvatore, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di chirurgia d'urgenza dell'azienda ospedaliera «V. Fazzi» di Lecce;

Lattarulo dott. Vincenzo, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera «V. Fazzi» di Lecce;

Spedicati dott. Achille, dirigente medico di primo livello presso l'unità operativa di chirurgia generale dell'azienda ospedaliera «V. Fazzi» di Lecce.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità fino a quando la regione Puglia non adotterà le determinazione di competenza, ai sensi dell'art. 16, comma, 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, e può essere revocato in qualsiasi momento, qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

Il direttore generale dell'azienda ospedaliera «V. Fazzi» di Lecce è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 novembre 2000

Il dirigente generale: D'ARI

00A14428

DECRETO 9 novembre 2000.

Entrata in vigore di testi di aggiornamento della Farmacopea europea, nelle lingue inglese e francese. (Risoluzioni AP-CSP (99)6, AP-CSP (00)2 e AP-CSP (00)3).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CSP (99)6 concernente l'entrata in vigore del testo revisionato della monografia «Metiltionino cloruro» della Farmacopea europea (Allegato 1);

Vista la risoluzione AP-CSP (00)2 concernente l'entrata in vigore del testo revisionato della monografia «Magnesio solfato eptaidrato» della Farmacopea europea (Allegato 1);

Vista la risoluzione AP-CSP (00)3 concernente l'entrata in vigore del testo revisionato della monografia «Vaccino coniugato dell'emofilo tipo b» della Farmacopea europea (Allegato 1);

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalle richiamate risoluzioni, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese delle monografie riportate nell'allegato n. 1 al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I citati testi sono disponibili, a richiesta, presso il Segretariato tecnico della Farmacopea ufficiale dell'Istituto superiore di sanità.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Roma, 9 novembre 2000

Il Ministro: VERONESI

ALLEGATO 1

TESTI REVISIONATI

Monografie

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Methylthioninii chloridum	1132	Methylthioninium chloride	Méthylthionine (chlorure de)	Metiltioninio cloruro
Magnesii sulfas heptahydricus	0044	Magnesium sulphate heptahydrate	Magnesium (sulfate de) heptahydraté	Magnesio solfato eptaidrato
Vaccinum haemophili stirpe b conjugatum	1219	Haemophilus type b conjugate vaccine	Vaccin conjugué de l'haemophilus type b	Vaccino coniugato dell'emofilo tipo b

La monografia "Metiltioninio cloruro" è un testo la cui revisione ha coinvolto anche il vecchio titolo, "Metiltioninio cloruro per uso esterno"; quest'ultimo titolo pertanto non compare più tra quelli della farmacopea.

00A14467

DECRETO 9 novembre 2000.

Entrata in vigore di testi di aggiornamento della Farmacopea europea, nelle lingue inglese e francese. (Risoluzioni AP-CSP (00)5 e AP-CSP (00)6).

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 26 della legge 24 aprile 1998, n. 128, relativa alle disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alla Comunità europea (legge comunitaria 1995-1997);

Vista la risoluzione AP-CSP (00)5 che prevede per il 1° gennaio 2001 l'entrata in vigore del testo revisionato della monografia «Petidina cloridrato» della Farmacopea europea (Allegato 1);

Vista la risoluzione AP-CSP (00)6 che prevede per il 1° gennaio 2001 l'entrata in vigore del testo revisionato della monografia «Preparazioni parenterali» della Farmacopea europea (Allegato 1);

Ritenuto di dover disporre l'entrata in vigore nel territorio nazionale dei testi adottati dalle richiamate risoluzioni, come previsto dal citato art. 26 della legge 24 aprile 1998. n. 128, nonché di chiarire che i testi nelle lingue inglese e francese di cui al presente provvedimento sono esclusi dall'ambito di applicazione della disposizione contenuta nell'art. 23, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

Art. 1.

1. I testi nelle lingue inglese e francese delle monografie elencate nell'allegato n. 1 al presente decreto, entrano in vigore nel territorio nazionale come facenti parte della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana il 1° gennaio 2001. I citati testi sono disponibili, a richiesta, presso il Segretariato tecnico della Farmacopea ufficiale dell'Istituto superiore di sanità.

2. I testi nelle lingue inglese e francese richiamati al comma 1 non sono oggetto degli obblighi previsti dall'art. 123, primo comma, lettera *b)*, del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Roma, 9 novembre 2000

Il Ministro: VERONESI

SUPPLEMENTO 2001 DELLA TERZA EDIZIONE DELLA FARMACOPEA EUROPEA

ALLEGATO **1**

NUOVI TESTI
Monografie

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Acetylcholini chloridum	1485	Acetylcholine chloride	Acétylcholine (chlorure d')	Acetilcolina cloruro
Acidum nitricum	1549	Nitric acid	Nitrique (acide)	Acido nitrico
Acidum sulfuricum	1572'	Sulphuric acid	Sulfurique (acide)	Acido solforico
Adenosinum	1486	Adenosine	Adénosine	Adenosina
Alfadexum	1487	Alfadex	Alfadex	Alfadex
Alprostadilum	1488	Alprostadil	Alprostadil	Alprostadil
Ambroxoli hydrochloridum	1489	Ambroxol hydrochloride	Ambroxol (chlorhydrate d')	Ambroxolo cloridrato
Amisulpridum	1490	Amisulpride	Amisulpride	Amisulpride
Amlodipini besilas	1491	Amlodipine besilate	Amlodipine (bésilate d')	Amlodipina besilato
Ammoniae (^{13}N) solutio iniectabilis	1492	Ammonia (^{13}N) injection	Ammoniaque (^{13}N) (solution injectable d')	Ammoniaca (^{13}N) preparazione iniettabile
Aquae (^{15}O) solutio iniectabilis	1582	Water (^{15}O) injection	Eau (^{15}O) injectable	Acqua (^{15}O) preparazione iniettabile
Bismuthi subgallas	1493	Bismuth subgallate	Bismuth (sous-gallate de)	Bismuto gallato basico
Bismuthi subnitras ponderosum	1494	Bismuth subnitrate, heavy	Bismuth (sous-nitrate de) lourd	Bismuto nitrato basico pesante
Bismuthi subsalicylas	1495	Bismuth subsalicylate	Bismuth (sous-salicylate de)	Bismuto salicilato basico
Carboxymethylamylum natricum C	1566	Sodium starch glycolate (type C)	Carboxyméthylamidon sodique (type C)	Carbossimetilamido sodico C
Centellae asiaticae herba	1498	Centella	Hydrocotyle	Centella
Cilazaprilum	1499	Cilazapril	Cilazapril	Cilazapril
Cimetidini hydrochloridum	1500	Cimetidine hydrochloride	Cimétidine (chlorhydrate de)	Cimetidina cloridrato
Cinnamoni cassiae aetheroleum	1496	Cassia oil	Cannelier (huile essentielle de)	Canfora essenza
Cinnamoni zeylanicii corticis aetheroleum	1501	Cinnamon bark oil, Ceylon	Cannelle dite de Ceylan (huile essentielle de)	Cannella di Ceylon essenza
Cisapridi tartras	1503	Cisapride tartrate	Cisapride (tartrate de)	Cisapride tartrato
Colae semen	1504	Cola	Kola	Cola
Cyanocobalamini (^{58}Co) capsulae	1505	Cyanocobalamin (^{58}Co) capsules	Cyanocobalamine (^{58}Co) (capsules de)	Cianocobalamina (^{58}Co) capsule
Dextranum 1 ad iniectabile	1506	Dextran 1 for injection	Dextran 1 pour préparations injectables	Destrano 1 per preparazioni iniettabili
Dextrinum	1507	Dextrin	Dextrine	Destrina
Diclofenacum kalicum	1508	Diclofenac potassium	Diclofénac potassique	Diclofenac potassico
Dinatrii phosphas anhydricus	1509	Disodium phosphate, anhydrous	Phosphate disodique anhydre	Sodio fosfato dibasico anidro
Enoxolonum	1511	Enoxolone	Enoxolone	Enoxolone
Estrogeni coniunct	1512	Estrogens, conjugated	Estrogènes conjugués	Estrogeni coniugati
Etofenamatum	1513	Etofenamate	Étofénamate	Etofenamato
Etomidatum	1514	Etomidate	Étomidate	Etomidato

Ferri chloridum hexahydricum	1515	Ferric chloride hexahydrate	Ferrique (chlorure) hexahydraté	Ferrico cloruro esaidrato
Flumequinum	1517	Flumequine	Fluméquine	Flumequina
Flurbiprofenum	1519	Flurbiprofen	Flurbiprofène	Flurbiprofeno
Foscarnetum natricum hexahydricum	1520	Foscarnet sodium hexahydrate	Foscarnet sodique hexahydraté	Foscarnet sodico esaidrato
Ginseng radix	1523	Ginseng	Ginseng	Ginseng
Gliclazidum	1524	Gliclazide	Gliclazide	Gliclazide
Glucosum liquidum dispersione desiccatum	1525	Glucose, liquid, spray-dried	Glucose liquide (nébulisat de)	Glucosio liquido, nebulizzato essiccato
Ifosfamidum	1529	Ifosfamide	Ifosfamide	Ifosfamide
Immunoglobulinum humanum anti-D ad usum intravenosum	1527	Human anti-D immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine anti-D pour administration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana anti-D per uso endovenoso
Immunoglobulinum humanum varicellae ad usum intravenosum	1528	Human varicella immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine de la varicelle pour administration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana della varicella per uso endovenoso
Ipecacuanhae tinctura normata	1530	Ipecacuanha tincture, standardised	Ipécacuanha (teinture titrée d')	Ipecacuana tintura titolata
Isomaltum	1531	Isomalt	Isomalt	Isomalto
Juniperi pseudo-fructus	1532	Juniper	Genièvre	Ginepro
Kalii carbonas	1557	Potassium carbonate	Potassium (carbonate de)	Potassio carbonato
Kryptonum (^{81m}Kr) ad inhalationem	1533	Krypton (^{81m}Kr) inhalation gas	Krypton (^{81m}Kr) (gaz pour inhalation)	Kripton (^{81m}Kr) per inalazione
Lavandulae flos	1534	Lavender flower	Lavande (fleur de)	Lavanda fiore
Levocabastini hydrochloridum	1484	Levocabastine hydrochloride	Lévocabastine (chlorhydrate de)	Levocabastina cloridrato
Levodropropizinum	1535	Levodropropizine	Lévodropropizine	Levodropropizina
Liquiritiae extractum fluidum ethanolicum normatum	1536	Liquorice ethanolic liquid extract, standardised	Réglisse (extrait fluide éthanolique titréde)	Liquirizia estratto etanolico fluido, titolato
Lovastatinum	1538	Lovastatin	Lovastatine	Lovastatina
Lythri herba	1537	Loosestrife	Salicaire	Salcerella
Magaldratum	1539	Magaldrate	Magaldrate	Magaldrato
Magnesii peroxidum	1540	Magnesium peroxide	Magnésium (peroxyde de)	Magnesio perossido
Maltodextrinum	1542	Maltodextrin	Maltodextrine	Maltodestrina
Malvae sylvestris flos	1541	Mallow flower	Mauve (fleur de)	Malva fiore
Mangani sulfas monohydricum	1543	Manganese sulphate monohydrate	Manganèse (sulfate de) monohydraté	Manganese solfato monoidrato
Matricariae extractum fluidum	1544	Matricaria liquid extract	Matricaire (extrait fluide de)	Camomilla estratto fluido
Methenaminum	1545	Methenamine	Méthénamine	Metenamina
Moranteli hydrogenotartras	1546	Morantel hydrogen tartrate	Morantel (hydrogénotartrate de)	Morantel idrogeno tartrato
Myristicae fragrantis aetheroleum	1552	Nutmeg oil	Noix muscade (huile essentielle de)	Noce moscata essenza
Natrii alendronas	1564	Sodium alendronate	Sodium (alendronate de)	Sodio alendronato
Natrii molybdas dihydricus	1565	Sodium molybdate dihydrate	Sodium (molybdate de) dihydraté	Sodio molibdato diidrato
Natrii stearylis fumaras	1567	Sodium stearyl fumarate	Stearyle (fumarate de) sodique	Sodio stearile fumarato

Neohesperidin-dihydrochalconum	1547	Neohesperidin-dihydrochalcone	Néohespéridine-dihydrochalcone	Neoesperidina diidrocalcone
Nimesulidum	1548	Nimesulide	Nimésulide	Nimesulide
Nitrogenii oxidum	1550	Nitric oxide	Azote (monoxyde d')	Azoto monossido
Nomegestroli acetas	1551	Nomegestrol acetate	Nomégestrol (acétate de)	Nomegestrol acetato
Octoxinolum 10	1553	Octoxinol 10	Octoxinol 10	Ottoxinolo 10
Olea herbaria	1579	Vegetable fatty oils	Huiles grasses végétales	Oli grassi vegetali
Pergolidi mesilas	1555	Pergolide mesilate	Pergolide (mésilate de)	Pergolide mesilato
Phenolphtaleinum	1584	Phenolphthalein	Phénolphtaléine	Fenolftaleina
Piretanidum	1556	Piretanide	Pirétanide	Piretanide
Producta cum possibili transmissione vectorium enkephalopathiarum spongiformium animalium[1]	1483	Products with risk of transmitting agents of animal spongiform encephalopathies[1]	Produits comportant un risque de transmission d'agents d'encéphalopathies spongiforms animales[1]	Prodotti aventi il rischio di trasmettere gli agenti delle encefalopatie spongiformi animali[1]
Propofolum	1558	Propofol	Propofol	Propofol
Ricini oleum hydrogenatum	1497	Castor oil, hydrogenated	Ricin (huile de) hydrogénée	Olio di ricino idrogenato
Risperidonum	1559	Risperidone	Rispéridone	Risperidone
Rosae pseudo-fructus	1510	Dog rose	Cynorrhodon	Rosa canina
Rosmarini folium	1560	Rosemary, leaf	Romarin	Rosmarino foglia
Sacchari spheri	1570	Sugar spheres	Sphères de sucre	Zucchero, sfere
Salicis cortex	1583	Willow bark	Saule (écorce de)	Salice corteccia
Salviae trilobae folium	1561	Sage leaf, three-lobed	Sauge trilobée (feuille de)	Salvia trilobata foglia
Silica ad usum dentalem	1562	Silica, dental type	Silice pour usage dentaire	Silice per uso odontoiatrico
Simvastatinum	1563	Simvastatin	Simvastatine	Simvastatina
Stanozololum	1568	Stanozolol	Stanozolol	Stanozololo
Sufentanilum	1569	Sufentanil	Sufentanil	Sufentanil
Sulfanilamidum	1571	Sulfanilamide	Sulfanilamide	Sulfanilamide
Sumatriptani succinas	1573	Sumatriptan succinate	Sumatriptan (succinate de)	Sumatriptan succinato
Suxibuzonum	1574	Suxibuzone	Suxibuzone	Suxibuzone
Tanaceti parthenii herba	1516	Feverfew	Camomille (grande)	Tanaceto
Tiapridi hydrochloridum	1575	Tiapride hydrochloride	Tiapride (chlorhydrate de)	Tiapride cloridrato
Trapidilum	1576	Trapidil	Trapidil	Trapidil
Trolaminum	1577	Trolamine	Trolamine	Trolamina
Ubidecarenonum	1578	Ubidecarenone	Ubidécarénone	Ubidecarenone
Vaccinum furunculosidis ad salmonideos inactivatum cum adjuvatione oleosa ad iniectionem	1521	Furunculosis vaccine (inactivated, oil-adjuvanted, injectable) for salmonids	Vaccin inactivé injectable à adjuvant huileux, de la furunculose des salmonidés	Vaccino inattivato della foruncolosi dei salmonidi preparazione iniettabile con adiuvante oleoso
Vaccinum hepatitidis A inactivatum et hepatitidis B (ADNr)	1526	Hepatitis A (inactivated) and hepatitis B (rDNA) vaccine (adsorbed)	Vaccin de l'hépatite A (inactivé) et de l'hépatite B (ADNr), adsorbé	Vaccino inattivato dell'epatite A e adsorbito dell'epatite B (DNAr)
Vaccinum vibriosidis aquae frigidae inactivatum ad salmonideos	1580	Vibriosis (cold-water) vaccine (inactivated) for salmonids	Vaccin inactivé de la vibriose des eaux froides pour salmonidés	Vaccino inattivato della vibriosi d'acqua fredda dei salmonidi
Vaselinum flavum	1554	Paraffin, yellow soft	Vaseline jaune	Vaselina gialla (leggera)

Vibriosis vaccine ad salmonideos inactivatum	1581	Vibriosis vaccine (inactivated) for salmonids	Vaccin inactivé de la vibriose des salmonidés	Vaccino inattivato della vibriosi dei salmonidi
Zingiberis rhizoma	1522	Ginger	Gingembre	Zenzero

Monografie generali sulle Forme Farmaceutiche

1502	Glossary	Glossaire	Glossario

Capitoli generali

N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
2.2.45.	Supercritical fluid chromatography	Chromatographie en phase supercritique	Cromatografia fluida supercritica
2.2.46.	Chromatographic separation techniques	Techniques de séparation chromatographique	Tecniche di separazione cromatografica
2.2.47.	Capillary electrophoresis	Électrophorèse capillaire	Elettroforesi capillare
2.5.33.	Total protein assay	Protéines totales	Dosaggio delle proteine totali
2.5.34.	Acetic acid in synthetic peptides	Acide acétique dans les peptides synthétiques	Acido acetico nei peptidi sintetici
2.7.13.	Assay of anti-D immunoglobulin	Dosage de l'immunoglobuline humaine anti-D	Dosaggio dell'immunoglobulina anti-D
2.7.14.	Assay of hepatitis A vaccine	Titrage de l'activité du vaccin de l'hépatite A	Dosaggio del vaccino dell'epatite A
2.7.15.	Assay of hepatitis B (rDNA) vaccine	Titrage de l'activité du vaccin de l'hépatite B (ADNr)	Dosaggio del vaccino dell'epatite B (DNAr)
2.9.27.	Uniformity of mass of delivered doses from multidose containers	Uniformité de masse de la dose délivrée par les récipients multidoses	Uniformità di massa delle dosi rilasciate da contenitori multidose
2.9.28.	Test for deliverable mass or volume of liquid and semi-solid preparations	Essai de la masse ou du volume délivrable pour les préparations liquides et semi-solides	Saggio per la massa o il volume rilasciabile dalle preparazioni liquide e semi-solide
5.2.8.	Minimising the risk of transmitting animal spongiform encephalopathy agents via medicinal products	Réduction au minimun du risque de transmission des agents infectieux responsables de l'encéphalopathie spongiforme animale par les produits médicaux	Minimizzazione del rischio di trasmettere gli agenti delle encefalopatie spongiformi animali tramite prodotti medicinali

TESTI REVISIONATI
Monografie

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Acaciae gummi	0307	Acacia	Gomme arabique	Gomma arabica
Acaciae gummi dispersione desiccatum	0308	Acacia, spray-dried	Gomme arabique (nébulisat de)	Gomma arabica, nebulizzato essiccato
Acidum hydrochloridum concentratum	0002	Hydrochloric acid, concentrated	Chlorhydrique (acide) concentré	Acido cloridrico concentrato

Acidum hydrochloridum dilutum	0003	Hydrochloric acid, dilut.	Chlorhydrique (acide) dilué	Acido cloridrico diluito
Acidum stearicum[1]	1464	Stearic acid[1]	Stèarique (acide)[1]	Acido stearico[1]
Adeps lanae	0134	Wool fat	Graisse de laine	Lanolina
Adeps lanae hydrogenatus	0969	Wool fat, hydrogenated	Graisse de laine hydrogénée	Lanolina idrogenata
Alcohol isopropylicus[1]	0970	Isopropyl alcohol[1]	Isopropylique (alcool)[1]	Alcool isopropilico[1]
Alcuronii chloridum	1285	Alcuronium chloride	Alcuronium (chlorure d')	Alcuronio cloruro
Allantoinum	1288	Allantoin	Allantoïne	Allantoina
Amiloridi hydrochloridum	0651	Amiloride hydrochloride	Amiloride (chlorhydrate d')	Amiloride cloridrato
Amygdalae oleum raffinatum	1064	Almond oil, refined	Amande (huile d') raffinée	Olio di mandorla raffinato
Amygdalae oleum virginum	0261	Almond oil, virgin	Amande (huile d') virgin	Olio di mandorla vergine
Aprotinini solutio concentrata[1]	0579	Aprotinin concentrated solution[1]	Aprotinine (solution concentrée d')[1]	Aprotinina soluzione concentrata[1]
Aprotininum[1]	0580	Aprotinin[1]	Aprotinine[1]	Aprotinina[1]
Benzylpenicillinum benzathinum	0373	Benzylpenicillin, benzathine	Benzathine benzylpénicilline	Benzilpenicillina benzatinica
Benzylpenicillinum kalicum	0113	Benzylpenicillin, potassium	Benzylpénicilline potassique	Benzilpenicillina potassica
Benzylpenicillinum natricum	0114	Benzylpenicillin, sodium	Benzylpénicilline sodique	Benzilpenicillina sodica
Benzylpenicillinum procainum	0115	Benzylpenicillin, procaine	Benzylpénicilline procaïne	Benzilpenicillina procainica
Borax	0013	Borax	Borax	Borace
Bromocriptini mesilas	0596	Bromocriptine mesilate	Bromocriptine (mésilate de)	Bromocriptina mesilato
Buserelinum	1077	Buserelin	Busèréline	Buserelina
Calcii glucoheptonas	1399	Calcium glucoheptonate	Calcium (glucoheptonate de)	Calcio glucoeptonato
Calcii stearas[1]	0882	Calcium stearate[1]	Calcium (stéarate de)[1]	Calcio stearato[1]
Calcitoninum salmonis	0471	Calcitonin (salmon)	Calcitonine de saumon	Calcitonina di salmone
Calcitriolum	0883	Calcitriol	Calcitriol	Calcitriolo
Carbamazepinum	0543	Carbamazepine	Carbamazépine	Carbamazepina
Carmellosum natricum	0472	Carmellose sodium	Carmellose sodique	Carmellosa sodica
Caryophylli flos	0376	Clove	Clou de girofle	Garofano
Cefalotinum natricum	0987	Cefalotin sodium	Céfalotine sodique	Cefalotina sodica
Cefoperazonum natricum	1404	Cefoperazone sodium	Céfopérazone sodique	Cefoperazone sodico
Ceftaxidinum	1405	Ceftazidime	Ceftazidime	Ceftazidima
Cera alba	0069	Beeswax, white	Cire d'abeille blanche	Cera bianca
Cera flava	0070	Beeswax, yellow	Cire d'abeille jaune	Cera gialla
Chlorhexidini dihydrochloridum	0659	Chlorhexidine dihydrochloride	Chlorhexidine (dichlorhydrate de)	Clorexidina dicloridrato
Chlorprothixeni hydrochloridum	0815	Chlorprothixene hydrochloride	Chlorprothixène (chlorhydrate de)	Clorprotixene cloridrato
Cholecalciferoli pulvis	0574	Cholecalciferol concentrate (powder form)	Cholécalciférol (concentrate de), forme pulvérulente	Colecalciferolo concentrato polvere

Cholecalciferolum	0072	Cholecalciferol	Cholécalciférol	Colecalciferolo
Cholecalciferolum densatum oleosum	0575	Cholecalciferol concentrate (oily form)	Cholécalciférol (concentrate de), forme huileuse	Colecalciferolo concentrato oleoso
Cholecalciferolum in aqua dispergibile	0598	Cholecalciferol concentrate (water-dispersible form)	Cholécalciférol (concentrate de), forme hydro-dispersible	Colecalciferolo concentrato dispersibile in acqua
Cholesterolum[1]	0993	Cholesterol[1]	Cholestérol[1]	Colesterolo[1]
Chymotrypsinum[1]	0476	Chymotrypsin[1]	Chymotrypsine[1]	Chimotripsina[1]
Cisapridum monohydricum	0995	Cisapride monohydrate	Cisapride monohydraté	Cisapride monoidrato
Decylis oleas[1]	1307	Decyl oleate[1]	Décyle (oléate de)[1]	Decile oleato[1]
Desmopressinum	0712	Desmopressin	Desmopressine	Desmopressina
Dextropropoxypheni hydrochloridum	0713	Dextropropoxyphene hydrochloride	Dextropropoxyphène (chlorhydrate de)	Destropropoxifene cloridrato
Diethylenglycoli monopalmitostearas[1]	1415	Diethylene glycol monopalmitostearate[1]	Diéthylèneglycol (monopalmitostéarate de)[1]	Dietilenglicole monopalmitostearato[1]
Digitoxinum	0078	Digitoxina	Digitoxine	Digitossina
Dikalii clorazepas	0898	Dipotassium clorazepate	Clorazépate dipotassique	Clorazepato dipotassico
Diphenhydramini hydrochloridum	0023	Diphenhydramine hydrochloride	Diphénhydramine (chlorhydrate de)	Difenidrammina cloridrato
Emetini hydrochloridum heptahydricum	0080	Emetine hydrochloride heptahydrate	Émétine (chlorhydrate d') heptahydraté	Emetina cloridrato eptaidrato
Ephedrini hydrochloridum	0487	Ephedrine hydrochloride	Éphédrine (chlorhydrate d') racémique	Efedrina cloridrato
Ergocalciferolum	0082	Ergocalciferol	Ergocalciférol	Ergocalciferolo
Ergotamini tartras	0224	Ergotamine tartrate	Ergotamine (tartrate d')	Ergotamina tartrato
Erythromycini stearas[1]	0490	Erythromycin stearate[1]	Érythromycine (stéarate d')[1]	Eritromicina stearato[1]
Ethylenglycoli monopalmitostearas[1]	1421	Ethylene glycol monopalmitostearate[1]	Éthylèneglycol (monopalmitostéarate d')[1]	Glicole etilenico monopalmitostearato[1]
Ethylis oleas[1]	1319	Ethyl oleate[1]	Éthyle (oléate d')[1]	Etile oleato[1]
Eucalypti aetheroleum	0390	Eucalyptus oil	Eucalyptus (huile essentielle d')	Eucalipto essenza
Flumetasoni pivalas	1327	Flumetasone pivalate	Flumétasone (pivalate de)	Flumetasone pivalato
Fluocinoloni acetonidum	0494	Fluocinolone acetonide	Fluocinolone (acétonide de)	Fluocinolone acetonide
Gelatina	0330	Gelatin	Gélatine	Gelatina
Glyceroli distearas[1]	1428	Glycerol distearate[1]	Glycérol (distéarate de)[1]	Glicerolo distearato[1]
Glyceroli mono-oleates[1]	1430	Glycerol mono-oleates[1]	Glycérol (mono-oléates de)[1]	Glicerolo monooleato[1]
Glyceroli monostearas 40-55[1]	0495	Glycerol monostearate 40-55[1]	Glycérol (monostéarate de) 40-55[1]	Glicerolo monostearato 40-55[1]
Glycinum	0614	Glycine	Glycine	Glicina
Gonadorelini acetas	0827	Gonadorelin acetate	Gonadoréline (acétate de)	Gonadorelina acetato
Histamini dihydrochloridum	0143	Histamine dihydrochloride	Histamine (dichlorhydrate d')	Istamina dicloridrato

Homatropini hydrobromidum	0500	Homatropine hydrobromide	Homatropine (bromhydrate d')	Omatropina bromidrato
Hyaluronidasum[1]	0912	Hyaluronidase[1]	Hyaluronidase[1]	Ialuronidasi[1]
Hydrogenii peroxidum 3 per centum	0395	Hydrogen peroxide solution (3 per cent)	Hydrogène (peroxyde d') solution à 3 pour cent	Idrogeno perossido soluzione (3 per cento)
Hydroxyzini hydrochloridum	0916	Hydroxyzine hydrochloride	Hydroxyzine (chlorhydrate d')	Idroxizina cloridrato
Hyoscini hydrobromidum	0106	Hyoscine hydrobromide	Scopolamine (bromhydrate de)	Scopolamina bromidrato
Imipenemum	1226	Imipenem	Imipénem	Imipenem
Imipramini hydrochloridum	0029	Imipramine hydrochloride	Imipramine (chlorhydrate d')	Imipramina cloridrato
Immunoglobulinum humanum anti-D	0557	Human anti-D immunoglobulin	Immunoglobuline humaine anti-D	Immunoglobulina umana anti-D
Insulinum[1]	0276	Insulin[1]	Insuline[1]	Insulina[1]
Iodum	0031	Iodine	Iode	Iodio
Ketamini hydrochloridum	1020	Ketamine hydrochloride	Kétamine (chlorhydrate de)	Ketamina cloridrato
Lanugo cellulosi absorbens	0034	Viscose wadding, absorbent	Ouate viscose hydrophile	Ovatta di viscosa idrofila per uso sanitario
Lanugo gossypii absorbens	0036	Cotton, absorbent	Coton hydrophile	Ovatta di cotone idrofilo per uso sanitario
Lidocaini hydrochloridum	0227	Lidocaine hydrochloride	Lidocaïne (chlorhydrate de)	Lidocaina cloridrato
Lisinoprilum dihydricum	1120	Lisinopril dihydrate	Lisinopril (dihydrate de)	Lisinopril diidrato
Macrogola	1444	Macrogols	Macrogols	Macrogoli
Macrogolglyceroli stearas[1]	1268	Stearoyl macrogolglycerides[1]	Macrogolglycérides stéariques[1]	Macrogolgliceridi stearati[1]
Macrogoli aether stearylicus[1]	1340	Macrogol stearyl ether[1]	Macrogol (éther stéarylique de)[1]	Macrogol stearilo etere[1]
Macrogoli stearas[1]	1234	Macrogol stearate[1]	Macrogol (stéarate de)[1]	Macrogol stearato[1]
Magnesii aspartas dihydricus	1445	Magnesium aspartate dihydrate	Magnésium (aspartate de) dihydraté	Magnesio aspartato diidrato
Magnesii stearas[1]	0229	Magnesium stearate[1]	Magnésium (stéarate de)[1]	Magnesio stearato[1]
Maltitolum	1235	Maltitol	Maltitol	Maltitolo
Maltitolum liquidum	1236	Maltitol, liquid	Maltitol liquide	Maltitolo liquido
Mannitolum	0559	Mannitol	Mannitol	Mannitolo
Mefloquini hydrochloridum	1241	Mefloquine hydrochloride	Méfloquine (chlorhydrate de)	Meflochina cloridrato
Methylatropini bromidum	0511	Methylatropine bromide	Méthylatropine (bromure de)	Metilatropina bromuro
Methylthioninii chloridum[2]	1132	Methylthioninium chloride[2]	Méthylthionine (chlorure de)[2]	Metiltioninio cloruro[2]
Metoclopramidum	1348	Metoclopramide	Métoclopramide	Metoclopramide
N-Acetyltryptophanum	1383	*N*-Acetyltryptophan	*N*-Acétyltryptophane	*N*-Acetiltriptofano
Natrii hydrogenocarbonas	0195	Sodium hydrogen carbonate	Sodium (bicarbonate de)	Sodio bicarbonato
Natrii thiosulfas	0414	Sodium thiosulphate	Sodium (thiosulfate de)	Sodio tiosolfato

Noradrenalini hydrochloridum	0732	Noradrenaline hydrochloride	Noradrénaline (chlorhydrate de)	Noradrenalina cloridrato
Noscapini hydrochloridum	0515	Noscapine hydrochloride	Noscapine (chlorhydrate de)	Noscapina cloridrato
Olsalazinum natricum	1457	Olsalazine sodium	Olsalazine sodique	Olsalazina sodica
Omega-3 acidorum triglycerida	1352	Omega-3-acid triglycerides	Oméga-3 (triglycérides d'acides)	Trigliceridi di acidi omega-3
Oxprenololi hydrochloridum	0628	Oxprenolol hydrochloride	Oxprénolol (chlorhydrate d')	Oxprenololo cloridrato
Oxytocinum	0780	Oxytocin	Oxytocine	Ossitocina
Papaverini hydrochloridum	0102	Papaverine hydrochloride	Papavérine (chlorhydrate de)	Papaverina cloridrato
Paraffinum liquidum	0239	Paraffin, liquid	Paraffine liquide	Paraffina liquida
Paraffinum perliquidum	0240	Paraffin, light liquid	Paraffine liquide légère	Paraffina liquida leggera
Paraffinum solidum	1034	Paraffin, hard	Paraffine solide	Paraffina solida
Parnaparinum natricum[(1)]	1252	Parnaparin sodium[(1)]	Parnaparine sodique[(1)]	Parnaparina sodica[(1)]
Pepsini pulvis	0682	Pepsin powder	Pepsine (poudre de)	Pepsina polvere
Phenylhydrargyri boras	0103	Phenylmercuric borate	Phénylmercure (borate de)	Fenilmercurio borato
Plasma humanum ad separationem	0853	Human plasma for fractionation	Plasma humain pour fractionnement	Plasma umano per frazionamento
Polysorbatum 60	0427	Polysorbate 60	Polysorbate 60	Polisorbato 60
Polysorbatum 80	0428	Polysorbate 80	Polysorbate 80	Polisorbato 80
Praeparationes homoeopathicae	1038	Homoeopathic preparations	Préparations homéopathiques	Preparazioni omeopatiche
Primaquini diphosphas	0635	Primaquine diphosphate	Primaquine (diphosphate de)	Primachina difosfato
Propylenglycoli monopalmitostearas[(1)]	1469	Propylene glycol monopalmitostearate[(1)]	Propylèneglycol (monopalmitostéarate de)[(1)]	Glicole propilenico monopalmitostearato[(1)]
Protirelinum	1144	Protirelin	Protiréline	Protirelina
Pyridoxini hydrochloridum	0245	Pyridoxine hydrochloride	Pyridoxine (chlorhydrate de)	Piridoxina cloridrato
Ricini oleum virginum	0051	Castor oil, virgin	Ricin (huile de) virgin	Olio di ricino vergine
Selegilini hydrochloridum	1260	Selegiline hydrochloride	Sélégiline (chlorhydrate de)	Selegilina cloridrato
Solutiones ad conservationem partium corporis	1264	Solutions for organ preservation	Solutions pour conservation d'organes	Soluzioni per la conservazione degli organi
Sorbitolum	0435	Sorbitol	Sorbitol	Sorbitolo
Sorbitolum liquidum cristallisabile	0436	Sorbitol, liquid (crystallising)	Sorbitol liquid (cristallisable)	Sorbitolo liquido cristallizzabile
Sorbitolum liquidum non cristallisabile	0437	Sorbitol, liquid (non crystallising)	Sorbitol liquid (non cristallisable)	Sorbitolo liquido non cristallizzabile
Spiramycinum	0293	Spiramycin	Spiramycine	Spiramicina
Suxamethonii chloridum	0248	Suxamethonium chloride	Suxaméthonium (chlorure de)	Suxametonio cloruro
Tetracaini hydrochloridum	0057	Tetracaine hydrochloride	Tétracaïne (chlorhydrate de)	Tetracaina cloridrato
Tetracosactidum	0644	Tetracosactide	Tétracosactide	Tetracosactide
Thiamini hydrochloridum	0303	Thiamine hydrochloride	Thiamine (chlorhydrate de)	Tiamina cloridrato

Ticlopidini hydrochloridum	1050	Ticlopidine hydrochloride	Ticlodipine (chlorhydrate de)	Ticlopidina cloridrato
Timololi maleas	0572	Timolol maleate	Timolol (maléate de)	Timololo maleato
Tricalcii phosphas	1052	Calcium phosphate	Phosphate tricalcique	Calcio fosfato
Trifluoperazini hydrochloridum	0059	Trifluoperazine hydrochloride	Trifluopérazine (chlorhydrate de)	Trifluoperazina cloridrato
Triglycerida saturata media	0868	Triglycerides, medium-chain	Triglycérides à chaîne moyenne	Trigliceridi a catena media
Trypsinum(1)	0694	Trypsin(1)	Trypsine(1)	Tripsina(1)
Vaccina ad usum humanum(1)	0153	Vaccines for human use(1)	Vaccins pour usage humain(1)	Vaccini per uso umano(1)
Vaccina ad usum veterinarium	0062	Vaccines for veterinary use	Vaccins pour usage vétérinaire	Vaccini per uso veterinario
Vaccinum clostridii novyi B ad usum veterinarium	0362	Clostridium novyi (type B) vaccine for veterinary use	Vaccin de Clostridium novyi (type B) pour usage vétérinaire	Vaccino da Clostridium novyi (tipo B) per uso veterinario
Vaccinum clostridii perfrigentis ad usum veterinarium	0363	Clostridium perfrigens vaccine for veterinary use	Vaccin de Clostridium perfrigens pour usage vétérinaire	Vaccino da Clostridium perfrigens per uso veterinario
Vaccinum clostridii septici ad usum veterinarium	0364	Clostridium septicum vaccine for veterinary use	Vaccin de Clostridium septicum pour usage vétérinaire	Vaccino da Clostridium septicum per uso veterinario
Vaccinum erysipelatis suillae inactivatum	0064	Swine erysipelas vaccine (inactivated)	Vaccin inactivé du rouget du porc	Vaccino inattivato del malrosso del suino
Vaccinum febris typhoidis polysaccharidicum	1160	Typhoid polysaccharide vaccine	Vaccin typhoïdique polyosidique	Vaccino tifoideo polisaccaridico
Vaccinum hepatitidis A inactivatum adsorbatum	1107	Hepatitis A vaccine (inactivated, adsorbed)	Vaccin inactivé de l'hépatite A adsorbé	Vaccino inattivato adsorbito dell'epatite A
Vaccinum hepatitidis B (ADNr)	1056	Hepatitis B vaccine (rDNA)	Vaccin de l'hépatite B (ADNr)	Vaccino dell'epatite B (DNAr)
Vaccinum hepatitidis contagiosae caninae vivum cryodesiccatum	0446	Canine contagious hepatitis vaccine (live), freeze-dried	Vaccin vivant cryodesséché de l'hépatite canine contagieuse	Vaccino vivo liofilizzato dell'epatite contagiosa del cane
Vaccinum morbi Carrei vivum cryodesiccatum ad mustelidas	0449	Distemper vaccine (live) for mustelids, freeze-dried	Vaccin vivant cryodesséché de la maladie de Carré pour mustélidés	Vaccino vivo liofilizzato del cimurro per mustelidi
Valerianae radix	0453	Valerian root	Valériane (racine de)	Valeriana radice
Vitaminum A	0217	Vitamin A	Vitamine A	Retinolo
Vitaminum A densatum oleosum	0219	Vitamin A concentrate, synthetic, oily form	Vitamine A synthétique (concentrat de), forme huileuse	Retinolo sintetico concentrato oleoso
Vitaminum A in aqua dispergibile	0220	Vitamin A concentrate, synthetic, solubilisate/ emulsion	Vitamine A synthétique (concentrat de), (solubilisate/ émulsion)	Retinolo sintetico concentrato solubilizzato/ emulsione
Vitaminum A pulvis	0218	Vitamin A concentrate, synthetic, powder form	Vitamine A synthétique (concentrat de), forme pulvérulente	Retinolo sintetico concentrato polvere
Xylitolum	1381	Xylitol	Xylitol	Xilitolo

Monografie generali sulle Forme Farmaceutiche

Auricularia	0652	Ear preparations	Préparations auriculaires	Preparazioni auricolari
Capsulae	0016	Capsules	Capsules	Capsule
Compressi	0478	Tablets	Comprimés	Compresse
Emplastra transcutanea	1011	Patches, transdermal	Dispositifs transdermiques	Cerotti transdermici
Granulata	0499	Granules	Granulés	Granulati
Inhalanda	0671	Preparations for inhalation	Préparations pour inhalation	Preparazioni per inalazione
Musci medicati	1105	Foams, medicated	Mousses médicamenteuses	Schiume medicate
Nasalia	0676	Nasal preparations	Préparations nasales	Preparazioni nasali
Ophthalmica	1163	Eye preparations	Préparations oculaires	Preparazioni oftalmiche
Parenteralia	0520	Parenteral preparations	Préparations parentérales	Preparazioni parenterali
Praeadmixta ad alimenta medicata ad usum veterinarium	1037	Premixes for medicated feeding stuffs for veterinary use	Prémélanges pour aliments médicamenteux pour usage vétérinaire	Premiscele per mangimi medicati per uso veterinario
Praeparationes ad irrigationem	1116	Preparations for irrigation	Préparations pour irrigation	Preparazioni per irrigazione
Praeparationes intramammariae ad usum veterinarium	0945	Intramammary preparations for veterinary use	Préparations intramammaires pour usage vétérinaire	Preparazioni intramammarie per uso veterinario
Praeparationes intraruminales	1228	Intraruminal devices	Dispositifs intraruminaux	Dispositivi intraruminali
Praeparationes liquidae ad usum dermicum	0927	Liquid preparations for cutaneous application	Liquides pour application cutanée	Preparazioni liquide per applicazione cutanea
Praeparationes liquidae peroraliae	0672	Liquid preparations for oral use	Liquides pour usage oral	Preparazioni liquide per uso orale
Praeparationes pharmaceuticae in vasis cum pressu	0523	Pressurised pharmaceutical preparations	Préparations pharmaceutiques pressurisées	Preparazioni farmaceutiche pressurizzate
Pulveres ad usum dermicum	1166	Powders for cutaneous application	Poudres pour application locale	Polveri per applicazione cutanea
Pulveres perorales	1165	Powders, oral	Poudres orales	Polveri orali
Rectalia	1145	Rectal preparations	Préparations rectales	Preparazioni rettali
Styli	1154	Sticks	Bâtons	Bastoncini
Tamponae medicatae	1155	Tampons, medicated	Tampons médicamenteux	Tamponi medicati
Unguenta	0132	Semi-solid preparations for cutaneous application	Préparations semi-solides pour application locale	Preparazioni semisolide per applicazione cutanea
Vaginalia	1164	Vaginal preparations	Préparations vaginales	Preparazioni vaginali

Capitoli generali

N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
2.1.5.	Tubes for comparative tests	Tubes pour essais comparatifs	Tubi per saggi comparativi
2.1.6.	Gas detector tubes	Tubes détecteurs de gaz	Tubi per la determinazione di gas

2.2.4.	Relationship between reaction of solution, approximate pH and colour of certain indicators	Correspondance entre la réaction du milieu, le pH approximatif et la coloration de quelques indicateurs	Correlazione tra reazione del mezzo, pH approssimato e colorazione di alcuni indicatori
2.2.27.	Thin-layer chromatography	Chromatographie sur papier	Cromatografia su strato sottile
2.2.28.	Gas chromatography	Chromatographie en phase gazeuse	Gas cromatografia
2.2.29.	Liquid chromatography	Chromatographie liquide	Cromatografia liquida
2.2.30.	Size-exclusion chromatography	Chromatographie d'exclusion	Cromatografia per esclusione
2.5.5.	Peroxide value	Indice de peroxyde	Indice di perossidi
2.6.14.	Bacterial endotoxins	Endotoxines bactériennes	Endotossine batteriche
2.6.21.	Validation of nucleic acid amplification techniques (NAT) for the detection of Hepatitis C virus (HCV) RNA in plasma pools: Guidelines (*Annex*)	Techniques d'amplification des acides nucléiques	Tecniche di amplificazione degli acidi nucleici
2.9.1.	Disintegration of tablets and capsules	Désagrégation des comprimés et des capsules	Disaggregazione delle compresse e delle capsule
5.2.3.	Cell substrates for the production of vaccines for human use	Cellules diploïdes utilisées pour la production des vaccins pour usage humain	Substrati cellulari per la produzione di vaccini per uso umano

TESTI CORRETTI

Monografie

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Acidum caprylicum	1401	Caprylic acid	Caprylique (acide)	Acido caprilico
Acidum iotalamicum	0751	Iotalamic acid	Iotalamique (acide)	Acido iotalamico
Acidum methacrylicum et ethylis acrylas polymerisatum 1:1	1128	Methacrylic acid – ethyl acrylate copolymer (1:1)	Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1)	Acido metacrilico – etile acrilato copolimero (1:1)
Acidum methacrylicum et ethylis acrylas polymerisatum 1:1 dispersio 30 per centum	1129	Methacrylic acid – ethyl acrylate copolymer (1:1) dispersion 30 per cent	Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate d'éthyle (1:1) (dispersion de) à 30 pour cent	Acido metacrilico – etile acrilato copolimero (1:1) dispersione 30 per cento
Acidum methacrylicum et methylis methacrylas polymerisatum 1:1	1127	Methacrylic acid – methyl methacrylate copolymer (1:1)	Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate de méthyle (1:1)	Acido metacrilico – metile metacrilato copolimero (1:1)
Acidum methacrylicum et methylis methacrylas polymerisatum 1:2	1130	Methacrylic acid – methyl methacrylate copolymer (1:2)	Copolymère d'acide méthacrylique et d'acrylate de méthyle (1:2)	Acido metacrilico – metile metacrilato copolimero (1:2)
Acitretinum	1385	Acitretin	Acitrétine	Acitretina
Alcohol cetylicus et stearylicus	0702	Cetostearyl alcohol	Cétostéarylique (alcool)	Alcool cetostearilico
Alfacalcidolum	1286	Alfacalcidol	Alfacalcidol	Alfacalcidolo
Aluminii magnesii silicas	1388	Aluminium magnesium silicate	Aluminium (silicate d') et de magnésium	Alluminio magnesio silicato

Aminoglutethimidum	1291	Aminoglutethimide	Aminoglutéthimide	Aminoglutetimmide
Ampicillinum natricum	0578	Ampicillin sodium	Ampicilline sodique	Ampicillina sodica
Arnicae flos	1391	Arnica flower	Arnica (fleur d')	Arnica fiore
Betadexum	1070	Betadex	Bétadex	Betadex
Betamethasoni natrii phosphas	0810	Betamethasone sodium phosphate	Bétaméthasone (phosphate sodique de)	Betametasone sodico fosfato
Bezafibratum	1394	Bezafibrate	Bézafibrate	Bezafibrato
Biotinum	1073	Biotin	Biotine	Biotina
Boldi folium	1396	Boldo leaf	Boldo (feuille de)	Boldo foglia
Buflomedili hydrochloridum	1398	Buflomedil hydrochloride	Buflomédil (chlorhydrate de)	Buflomedil cloridrato
Calcifediolum	1295	Calcifediol	Calcifédiol	Calcifediolo
Carbomera	1299	Carbomers	Carbomères	Carbomeri
Carmellosum natricum conexum	0985	Croscarmellose sodium	Carmellose sodique	Croscarmellosa sodica
Cefaclorum	0986	Cefaclor	Céfaclor	Cefaclor
Cefatrizinum propylen glycolum	1403	Cefatrizine propylene glycol	Céfatrizine propylèneglycol	Cefatrizina propilenglicol
Cefuroximum axetili	1300	Cefuroxime axetil	Céfuroxime axétil	Cefuroxima axetile
Chlorcyclizini hydrochloridum	1086	Chlorcyclizine hydrochloride	Chlorcyclizine (chlorhydrate de)	Clorciclizina cloridrato
Chlordiazepoxidi hydrochloridum	0474	Chlordiazepoxide hydrochloride	Chlordiazépoxide (chlorhydrate de)	Clordiazepossido cloridrato
Chlordiazepoxidum	0656	Chlordiazepoxide	Chlordiazépoxide	Clordiazepossido
Chlorphenamini maleas	0386	Chlorphenamine maleate	Chlorphénamine (maléate de)	Clorfenamina maleato
Chlortetracyclini hydrochloridum	0173	Chlortetracycline hydrochloride	Chlortétracycline (chlorhydrate de)	Clortetraciclina cloridrato
Cocoylis caprylocapras	1411	Cocoyl caprylocaprate	Cocoyle (caprylocaprate de)	Caprilocaprato di cocoile
Copovidonum	0891	Copovidone	Copovidone	Copovidone
Corticotropinum	0759	Corticotropin	Corticotropine	Corticotropina
Crataegi folium cum flore	1432	Hawthorn leaf and flower	Aubépine (feuille et fleur d')	Biancospino foglia e fiore
Curcumae xanthorrhizae rhizoma	1441	Turmeric, Javanese	Temoe lawacq	Curcuma di Giava
Cyproteroni acetas	1094	Cyproterone acetate	Cyprotérone (acétate de)	Ciproterone acetato
Dexamethasoni natrii phosphas	0549	Dexamethasone sodium phosphate	Dexaméthasone (phosphate sodique de)	Desametasone sodio fosfato
Dihydroergocristini mesilas	1416	Dihydroergocristine mesilate	Dihydroergocristine (mésilate de)	Diidroergocristina mesilato
Dimethylis sulfoxidum	0763	Dimethyl sulfoxide	Diméthylsulfoxyde	Dimetilsolfossido
Dinitrogenii oxidum	0416	Nitrous oxide	Axote (protoxyde d')	Azoto protossido
Doxepini hydrochloridum	1096	Doxepin hydrochloride	Doxépine (chlorhydrate de)	Doxepina cloridrato
Fenbendazolum	1208	Fenbendazole	Fenbendazole	Fenbendazolo
Ferrosi fumaras	0902	Ferrous fumarate	Fumarate ferreux	Ferroso fumarato
Flecainidi acetas	1324	Flecainide acetate	Flécaïnide (acétate de)	Flecainide acetato
Fucus	1426	Fucus	Fucus	Fuco
Glucosum liquidum	1330	Glucose, liquid	Glucose liquide	Glucosio liquido
Glyceroli dibehenas	1427	Glycerol dibehenate	Glycérol (dibéhénate de)	Glicerolo dibeenato
Gramicidinum	0907	Gramicidin	Gramicidine	Gramicidina
Histidinum	0911	Histidine	Histidine	Istidina

Hydroxyethylcellulosum	0336	Hydroxyethylcellulose	Hydroxyéthylcellulose	Idrossietilcellulosa
Hyperici herba	1438	Hypericum	Millepertuis	Iperico
Immunoglobulinum humanum hepatitidis B ad usum intravenosum	1016	Human hepatitis B immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine de l'hépatite B pour administration par voie intraveineuse	Immunoglobulina umana dell'epatite B per uso endovenoso
Interferoni alfa-2 solutio concentrata	1110	Interferon alfa-2 concentrated solution	Interféron alfa-2 (solution concentrée d')	Interferone alfa-2 soluzione concentrata
Interferoni gamma-1b solutio concentrata	1440	Interferon gamma-1b concentrated solution	Interféron gamma-1b (solution concentrée d')	Interferone gamma-1b soluzione concentrata
Itraconazolum	1335	Itraconazole	Itraconazole	Itraconazolo
Ivermectinum	1336	Ivermectin	Ivermectine	Ivermectina
Kalii citrate	0400	Potassium citrate	Potassium (citrate de)	Potassio citrato
Lacca	1149	Shellac	Gommes laques	Gomma lacca
Leuprorelinum	1442	Leuprorelin	Leuproréline	Leuprorelina
Macrogolglyceridorum caprylocapras	1184	Caprylocaproyl macrogolglycerides	Macrogolglycérides caprylocapriques	Macrogolglicerolo caprilocaprato
Methylprednisoloni hydrogenosuccinas	1131	Methylprednisolone hydrogen succinate	Méthylprednisolone (hydrogénosuccinate de)	Metilprednisolone idrogeno succinato
Minocyclini hydrochloridum	1030	Minocycline hydrochloride	Minocycline (chlorhydrate de)	Minociclina cloridrato
Morphini hydrochloridum	0097	Morphine hydrochloridde	Morphine (chlorhydrate de)	Morfina cloridrato
Morphini sulfas	1244	Morphine sulphate	Morphine (sulfate de)	Morfina solfato
Nabumetonum	1350	Nabumetone	Nabumétone	Nabumetone
Natrii amidotrizoas	1150	Sodium amidrotrizoate	Sodium (amidotrizoate de)	Sodio amidotrizoato
Natrii caprylas	1471	Sodium caprylate	Sodium (caprylate de)	Sodio caprilato
Natrii hyaluronas	1472	Sodium hyaluronate	Sodium (hyaluronate de)	Sodio ialuronato
Neomycini sulfas	0197	Neomycin sulphate	Néomycine (sulfate de)	Neomicina solfato
Netilmicini sulfas	1351	Netilmicin sulphate	Nétilmicine (sulfate de)	Netilmicina solfato
Nonoxinolum 9	1454	Nonoxinol 9	Nonoxinol 9	Nonoxinolo 9
Nystatinum	0517	Nystatin	Nystatine	Nistatina
Olivae oleum raffinatum	1456	Olive oil, refined	Olive (huile d') raffinée	Olio di oliva raffinato
Pefloxacini mesilas dihydricus	1460	Pefloxacin mesilate dihydrate	Péfloxacine (mésilate de) dihydraté	Pefloxacina mesilato diidrato
Phenylpropanolamini hydrochloridum	0683	Phenylpropanolamine hydrochloride	Phénylpropanolamine (chlorhydrate de)	Fenilpropanolammina cloridrato
Plantae medicinales praeparatore	1434	Herbal drug preparations	Préparations à base de drogues végétales	Preparazioni a base di droghe vegetali
Polyacrylatis dispersio 30 per centum	0733	Polyacrylate dispersion 30 per cento	Polyacrylate (dispersion de) à 30 pour cent	Poliacrilato dispersione 30 per cento
Prazepamum	1466	Prazepam	Prazépam	Prazepam
Prednisoloni natrii phosphas	0735	Prednisolone sodium phosphate	Prednisolone (phosphate sodique de)	Prednisolone sodico fosfato
Selenii disulfidum	1147	Selenium disulphide	Sélénium (disulfure de)	Selenio disolfuro
Sojae oleum hydrogenatum	1265	Soya-bean oil, refined	Soja (huile de) hydrogénée	Olio di soia idrogenato
Somatostatinum	0949	Somatostatin	Somatostatine	Somatostatina
Sufentanili citras	1269	Sufentanil citrate	Sufentanil (citrate de)	Sufentanil citrato
Triethylis citras	1479	Triethyl citrate	Triéthyle (citrate de)	Trietile citrato
Triflusalum	1377	Triflusal	Triflusal	Triflusal

Tyrosinum	1161	Tyrosine	Tyrosine	Tirosina
Vaccinum rabiei ex cellulis ad usum humanum	0216	Rabies vaccine for human use prepared in cell cultures	Vaccin rabique pour usage humain préparé sur cultures cellulaires	Vaccino della rabbia per uso umano preparato in colture cellulari

Monografie generali sulle Forme Farmaceutiche

Masticabilia gummis medicata	1239	Chewing gums, medicated	Gommes à mâcher médicamenteuses	Gomme da masticare medicate

Capitoli generali

N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
2.2.24.	Absorption spectrophotometry, infrared	Spectrophotométrie d'absorption dans l'infrarouge	Spettrofotometria di assorbimento nell'infrarosso
2.2.25.	Absorption spectrophotometry, ultraviolet and visible	Spectrophotométrie d'absorption dans l'ultraviolet et le visible	Spettrofotometria di assorbimento nell'ultravioletto e nel visibile
2.2.31.	Electrophoresis	Électrophorèse	Elettroforesi
2.2.33.	Nuclear magnetic resonance spectrometry	Spectrométrie de résonance magnétique nucléaire	Spettrometria di risonanza magnetica nucleare
2.4.22.	Foreign oils in fatty oils by gas chromatography	Huiles étrangères dans les huiles grasses par chromatographie en phase gazeuse	Oli estranei negli oli grassi mediante gas cromatografia
2.4.24.	Identification and control of residual solvents	Identification et contrôle de solvants résiduels	Identificazione e controllo dei solventi residui
2.4.25.	Residual ethylene oxide and dioxan	Oxyde d'ethylène et dioxane résiduels	Ossido di etilene e diossano residui
2.5.6.	Saponification value	Indice de saponification	Indice di saponificazione
2.5.26.	Nitrogen monoxide and nitrogen dioxide in medicinal gases	Monoxyde d'azote et dioxyde d'azote dans les gaz médicinaux	Monossido di azoto e diossido di azoto nei gas medicinali
2.6.7.	Mycoplasmas	Essais des mycoplasmes	Micoplasmi
2.6.13.	Test for specified micro-organisms	Contrôle microbiologique des produits non stériles (recherche des microorganismes spécifiés)	Saggio per microorganismi specificati
2.7.2.	Microbiological assay of antibiotics	Titrage microbiologique des antibiotiques	Dosaggio microbiologico degli antibiotici
2.8.14.	Determination of tannins in herbal drugs	Détermination des tanins dans les drogues végétales	Determinazione dei tannini nelle droghe vegetali
2.9.7.	Friability of uncoated tablets	Friabilité des comprimés non enrobés	Friabilità delle compresse non rivestite
2.9.18.	Preparations for inhalation	Préparations pour inhalation	Preparazioni per inalazione
3.1.1.1.	Materials based on plasticised PVC for human blood and blood components	Matériaux à base de poly(chlorure de vinyle) plastifié pour récipients destinés à contenir le sang humain et le produits du sang	Materiali a base di policloruro di vinile plastificato per recipienti per sangue umano e sue frazioni

3.1.12.	Rubber for closures for containers for aqueous parenteral preparations for powders and for freeze-dried products	Caoutchouc pour les fermetures de récipients destinés aux préparations parentérales aqueuses, aux poudres et aux produits cryodésseché́s	Gomma per chiusure per contenitori per preparazioni parenterali acquose, per polveri e per prodotti liofilizzati
3.1.13.	Plastic additives	Additifs pour plastiques	Additivi per plastiche
3.1.14.	Materials based on PVC for intravenous infusion	Matériaux à base de poly(chlorure de vinyle) plastifié pour récipients destinés à contenir les solutions aqueuses pour perfusion intraveineuse	Materiali a base di policloruro di vinile per infusione endovenosa
5.3.	Statistical Analysis	Analyse statistiques des résultats des dosages et essais biologiques	Analisi statistica
5.4.	Residual solvents: Guidelines	Solvants rèsiduels	Solventi residui: linee guida
5.5.	Alcoholimetric tables	Tables alcoomètriques	Tabelle alcoolometriche
5.7.	Radionuclide table	Tableau des caractéristiques des radionucléides mentionnés dans la Pharmacopée Européenne	Tabella delle caratteristiche dei radionuclidi menzionati nella Farmacopea Europea

(1) Questo testo è entrato in vigore il 1 gennaio 2000.
(2) Questo testo è entrato in vigore il 2 luglio 2000.

TESTI SOPPRESSI

I seguenti testi sono stati soppressi dal 1 gennaio 1999.

Monografie

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Ethisteronum	0142	Ethisterone	Ethistérone	Etisterone
Phenacetinum	0241	Phenacetine	Phénacétine	Fenacetina

Capitoli generali

N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
2.4.20.	Antioxydants in fatty oils	Antioxygène dans les huiles grasses	Antiossidanti negli oli grassi

TESTI SOPPRESSI

I seguenti testi sono stati soppressi dal 1 gennaio 2001.

Monografie

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Lanugo gossypii absorbens sterilis	0037	Cotton, sterile absorbent	Coton hydrophile stérile	Ovatta di cotono idrofilo sterile per uso sanitario
Lanugo cellulosi absorbens sterilis	0035	Viscose wadding, absorbent sterile	Ouate viscose hydrophile stérile	Ovatta di viscosa idrofila sterile per uso sanitario

TESTI I CUI TITOLI SONO STATI MODIFICATI

I titoli dei testi seguenti sono stati modificati.

Capitoli generali:

5.2.3. Diploid cells for production of vaccines for human use, *becomes* 5.2.3. Cell substrates for the production of vaccines for human use	5.2.3. Cellules diploïdes utilisées pour la production des vaccins pour usage humaine*	5.2.3. Cellule diploidi per la produzione di vaccine per uso umano, *diventa* 5.2.3. Substrati cellulari per la produzione di vaccini per uso umano

Monografie:

Almond oil, *becomes* Almond oil, virgin	Amande (huile d'), *devient* Amande (huile d') virgin	Olio di mandorla, *diventa* Olio di mandorla vergine
Castor oil, *becomes* Castor oil, virgin	Ricin (huile de), *devient* Ricin (huile de) virgin	Olio di ricino, *diventa* Olio di ricino vergine
Cisapride, *becomes* Cisapride monohydrate	Cisapride, *devient* Cisapride monohydraté	Cisapride, *diventa* Cisapride monoidrato
Human hepatitis B immunoglobulin for intravenous use, *becomes* Human hepatitis B immunoglobulin for intravenous administration	Immunoglobuline humaine de l'hépatite B pour administration par voie intraveineuse*	Immunoglobulina umana dell'epatite B per uso endovenoso**
Methylthioninium chloride for external use, *becomes* Methylthioninium chloride	Méthylthionine (chlorure de) pour usage externe, *devient* Méthylthionine (chlorure de)	Metiltioninio cloruro per uso esterno, *diventa* Metiltioninio cloruro

Sorbitol 70 per cent (crystallising), *becomes* Sorbitol, liquid (crystallising)	Sorbitol à 70 pour cent (cristallisable), *devient* Sorbitol liquid (cristallisable)	Sorbitolo 70 per cento (cristallizzabile), *diventa* Sorbitolo liquido (cristallizzabile)
Sorbitol 70 per cento (non crystallising), *becomes* Sorbitol, liquid (non crystallising)	Sorbitol à 70 pour cent (non cristallisable), *devient* Sorbitol liquid (non cristallisable)	Sorbitolo 70 per cento (non cristallizzabile), *diventa* Sorbitolo liquido (non cristallizzabile)
Vitamin A concentrate, synthetic (water-dispersible form), *becomes* Vitamin A concentrate, synthetic, solubilisate/emulsion	Vitamine A synthétique (concentrat de) forme hydro-dispersible, *devient* Vitamine A synthétique (concentrat de), (solubilisat/émulsion)	Retinolo sintetico concentrato idromiscibile, *diventa* Retinolo sintetico concentrato solubilizzato/emulsione

Forme farmaceutiche:

Medicated foams, *becomes* Foams, medicated	Mousses médicamenteuses*	Schiume medicate**
Liquids for cutaneous application, *becomes* Liquid preparations for cutaneous application	Liquides pour application cutanée*	Liquidi per applicazione cutanea, *diventa* Preparazioni liquide per applicazione cutanea
Liquids for oral use, *becomes* Liquid preparations for oral use	Liquides pour usage oral*	Liquidi per uso orale, *diventa* Preparazioni liquide per uso orale
Transdermal patches, *becomes* Patches, transdermal	Dispositifs transdermiques*	Cerotti transdermici**
Powders topical, *becomes* Powders for cutaneous application	Poudres pour application locale*	Polveri per uso topico, *diventa* Polveri per applicazione cutanea
Topical semi-solid preparations, *becomes* Semi-solid preparations for cutaneous application	Préparations semi-solides pour application locale*	Preparazioni semisolide per uso topico, *diventa* Preparazioni semisolide per applicazione cutanea
Medicated tampons, *becomes* Tampons, medicated	Tampons médicamenteux*	Tamponi medicati**

* Il titolo del testo in lingua francese non è stato modificato
** Il titolo del testo in lingua italiana non è stato modificato

ARMONIZZAZIONE INTERNAZIONALE

I testi seguenti sono stati revisionati o elaborati in collaborazione con le Farmacopee del Giappone e degli Stati Uniti in modo da avere testi armonizzati nelle tre farmacopee. Le differenze rimaste sono oggetto di commento in Pharmeuropa.

Monografie

LATINO	N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
Alteplasum for injection	1170	Alteplase for injection	Altéplase pour solution injectable	Alteplase per preparazione iniettabile
Ethylcellulosum	0822	Ethylcellulose	Ethylcellulose	Etilcellulosa
Hydroxyethylcellulose	0336	Hydroxyethylcellulose	Hydroxyéthylcellulose	Idrossietilcellulosa
Hypromellosi phthalas	0347	Hypromellose phthalate	Hypromellose (phtalate d')	Ipromellosa ftalato
Methylis parahydroxybenzoas	0409	Methyl parahydroxybenzoate	Méthyle (parahydroxybenzoate de)	Metile paraidrossibenzoato
Solani amylum	0355	Potato starch	Amidon de pomme de terre	Amido di patata
Saccharum	0204	Sucrose	Saccharose	Saccarosio
Tritici amylum	0359	Wheat starch	Amidon de blè	Amido di frumento

Capitoli generali

N.	INGLESE	FRANCESE	ITALIANO
2.2.31.	Electrophoresis	Electrophorèse	Elettroforesi
2.6.14.	Bacterial endotoxins	Endotoxines bactériennes	Endotossine batteriche
5.4.	Residual solvents: Guidelines	Solvants résiduels	Solventi residui: Linee guida

MONOGRAFIE NAZIONALI PRESENTI NELLA X ED. DELLA F.U. CHE VENGONO SOSTITUITE DALLE NUOVE MONOGRAFIE EUROPEE PRESENTI NEL SUPPLEMENTO 2001.

TITOLO DELLE MONOGRAFIE NELLA X ED. DELLA F.U.	TITOLO DELLE MONOGRAFIE NEL SUPPLEMENTO 2001
Acido stearico	Acido stearico
Acido tannico	Acido tannico
Arnica	Arnica fiore
Ambroxolo cloridrato	Ambroxolo cloridrato
Belladonna estratto secco	Belladonna foglia estratto secco titolato
Bezafibrato	Bezafibrato
Biancospino	Biancospino foglia e fiore
Bismuto salicilato basico	Bismuto salicilato basico
Boldo	Boldo foglia
Cefatrizina propilen glicolato	Cefatrizina propilenglicol
Centella	Centella
Esilresorcina	Esilresorcinolo
Fenolftaleina	Fenolftaleina
Fuco	Fuco
Ginepro	Ginepro
Ginseng	Ginseng
Gliceril beenato	Glicerolo dibeenato
Malva fiore	Malva fiore
Melissa	Melissa foglia
Passiflora	Passiflora
Pentazocina cloridrato	Pentazocina cloridrato
Stanozololo	Stanozololo
Sulfaguanidina	Sulfaguanidina
Timo essenza	Timo
Trietanolammina	Trolamina

00A14466

DECRETO 15 novembre 2000.

Sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eutirox 150».

IL DIRIGENTE

DELL'UFFICIO REVOCHE, SEQUESTRI, SOSPENSIONI E SISTEMA DI ALLERTA RAPIDO INTERNAZIONALE DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1996, n. 704;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, come sostituito dall'art. 1, lettera *h)*, comma 2, del decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44, e come modificato dall'art. 29, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto dirigenziale 8 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 2000, concernente modalità di trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Visto il decreto dirigenziale 16 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 74 del 29 marzo 2000, che ha prorogato il termine per la trasmissione da parte delle aziende farmaceutiche dei dati relativi alla commercializzazione di medicinali in Italia e all'estero;

Viste le autocertificazioni, con i relativi supporti informatici, trasmesse dalle aziende farmaceutiche in ottemperanza al suddetto decreto dirigenziale 8 marzo 2000;

Considerato di dover sospendere, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, le specialità non immesse in commercio alla data dell'autocertificazione, aventi un ritardo della prima commercializzazione eccedente i dodici mesi;

Visto il decreto direttoriale 800.5/S.L.488-99/D6 del 24 ottobre 2000 con il quale sono state sospese, tra le altre, le autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali di cui è titolare la ditta Bracco S.p.a. non risultanti in commercio alla data dell'autocertificazione ed aventi un ritardo della prima commercializzazione eccedente i dodici mesi;

Vista la comunicazione datata 30 ottobre 2000 con la quale la ditta Bracco S.p.a. ha rettificato i dati di commercializzazione trasmessi in data 29 maggio 2000 relativi alla specialità medicinale indicata nella parte dispositiva del presente decreto;

Decreta:

È sospesa, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178 e successive modificazioni ed integrazioni, la specialità medicinale EUTIROX «150» flacone 50 cpr 150 mcg - A.I.C. n. 024402113.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e notificato in stralcio, in via amministrativa, alle ditte interessate.

Roma, 15 novembre 2000

Il dirigente: GUARINO

00A14558

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 ottobre 2000.

Attribuzione di contributi già assegnati ad altre società del Gruppo Fondiaria.

IL DIRETTORE GENERALE PER L'IMPIEGO

Visto l'art. 4, comma 29 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che prevede la concessione di contributi alle imprese o gruppi di imprese non rientranti nell'area della Cigs per l'onere sostenuto dalle medesime in relazione al versamento dei contributi volontari dei lavoratori in esubero;

Visto il decreto ministeriale del 16 aprile 1996 che ammette ai benefici suddetti La Fondiaria Assicurazioni S.p.a., Milano assicurazioni S.p.a., La Previdente assicurazioni S.p.a., Geas assicurazioni S.p.a., Bavaria assicurazioni S.p.a., del Gruppo Fondiaria;

Visto in particolare l'art. 2 del citato decreto ministeriale che prevede l'emanazione di un successivo decreto ministeriale che quantifichi nel limite di 15 miliardi l'ammontare dei contributi concessi, per i primi tre anni, in relazione al numero delle domande dei lavoratori interessati alla prosecuzione volontaria della contribuzione;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 1997 che concede alle società del Gruppo Fondiaria un contributo finanziario che ammonta complessivamente a lire 13.336.336.444 per 329 lavoratori;

Visti i provvedimenti dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo n. 762 del 29 dicembre 1997 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 1998) e n. 01386 del 22 dicembre 1999 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1999) che hanno approvato la fusione per incorporazione nella Milano assicurazioni S.p.a. rispettivamente de La Previdente assicurazioni S.p.a. e de La Previdente Vita S.p.a.;

Vista l'istanza del 13 settembre 2000 della Fondiaria Assicurazioni S.p.a., società capogruppo del Gruppo Fondiaria S.p.a., relativa all'assegnazione alla Milano assicurazioni S.p.a. dei contributi residui di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 1997, originariamente concessi alla Previdente assicurazioni S.p.a. e alla Previdente Vita S.p.a.;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo n. 1090 del 13 gennaio 1999, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 16 del 21 gennaio 1999) che ha approvato il cambio di denominazione sociale da Geas assicurazioni S.p.a. in Commercial Union Insurance S.p.a.;

Vista l'istanza del 6 settembre 2000 della Commercial Union Insurance S.p.a. concernente l'assegnazione a sé medesima del contributo residuo di cui al decreto ministeriale del 23 dicembre 1997, originariamente concesso alla Geas assicurazioni S.p.a;

Visto il provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo n. 01488 del 29 marzo 2000, (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 82 del 7 aprile 2000) che ha approvato il cambio di denominazione sociale da Bavaria Compagnia di assicurazioni S.p.a. in Italia assicurazioni S.p.a.;

Vista l'istanza del 13 settembre 2000 della Fondiaria assicurazioni S.p.a., società capogruppo del Gruppo Fondiaria, relativa all'assegnazione all'Italia assicurazioni S.p.a. del contributo residuo di cui al decreto ministeriale del 23 dicembre 1997, originariamente concesso alla Bavaria assicurazioni S.p.a.;

Considerato che ai sensi dell' art. 3 del decreto ministeriale 16 aprile 1996, l'erogazione dei contributi deve avvenire con cadenza annuale posticipata, in misura pari alle dichiarazioni degli istituti previdenziali, recanti l'onere sostenuto dall'impresa per la contribuzione volontaria di ciascun dipendente;

Considerato, altresì, che alle sottoelencate società del Gruppo Fondiaria sono stati erogati, sulla base delle dichiarazioni soprarichiamate, riferite alle prime due annualità, rispettivamente:

alla Milano assicurazioni S.p.a. L. 2.353.984.790 su un contributo di L. 2.930.124.207 per 78 lavoratori;

alla Geas assicurazioni S.p.a. L. 686.735.580 su un contributo di L. 807.593.916 per 21 lavoratori;

alla Bavaria assicurazioni S.p.a. L. 269.343.060 su un contributo di lire 410.244.206 per 7 lavoratori;

alla Previdente/Previdente Vita S.p.a. lire 2.836.701.330 su un contributo di L. 3.550.035.883 per 84 lavoratori;

Ritenuto per quanto sopra di dover intestare:

alla Milano assicurazioni S.p.a. gli importi residui dei contributi originariamente assegnati con decreto ministeriale 23 dicembre 1997 a La Previdente Assicurazioni S.p.a. e a La Previdente Vita S.p.a.;

alla Commercial Union Insurance l'importo residuo dei contributi originariamente assegnati con decreto ministeriale 23 dicembre 1997 alla Geas assicurazioni S.p.a.;

alla Italia assicurazioni S.p.a. l'importo residuo dei contributi originariamente assegnati con decreto ministeriale 23 dicembre 1997 alla Bavaria assicurazioni S.p.a.;

Decreta:

Art. 1.

Fermo restando quanto stabilito con il decreto ministeriale 23 dicembre 1997, di cui in premessa, l'art. 1 del medesimo è parzialmente sostituito dal seguente:

«Art. 1. — Alla Milano assicurazioni S.p.a., quale società incorporante de La Previdente assicurazioni S.p.a. sono assegnati gli importi residui dei contributi originariamente concessi a La Previdente assicurazioni S.p.a. con decreto ministeriale 23 dicembre 1997, pari a lire 645.967.742.

Alla Milano assicurazioni S.p.a., quale società incorporante de La Previdente Vita S.p.a. sono concessi gli importi residui dei contributi originariamente concessi a La Previdente Vita S.p.a. con decreto ministeriale 23 dicembre 1997, pari a L. 25.344.690.

Alla Commercial Union Insurance S.p.a., già Geas assicurazioni S.p.a., è assegnato l'importo residuo dei contributi originariamente concessi alla Geas assicurazioni S.p.a. con decreto ministeriale 23 dicembre 1997, pari a L. 113.561.798.

Alla Italia assicurazioni S.p.a., già Bavaria assicurazioni S.p.a., è assegnato l'importo residuo dei contributi originariamente concessi alla Bavaria assicurazioni S.p.a. con decreto ministeriale 23 dicembre 1997, pari a L. 109.632.110».

Art. 2.

La spesa complessiva di L. 894.506.340 graverà sul capitolo 7670 UPB 7.2.1.3. (già capitolo 1176) sui fondi di provenienza dell'esercizio finanziario 1996, già impegnato con decreto direttoriale del 16 dicembre 1996.

Art. 3.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale di bilancio per il visto di competenza.

Roma, 10 ottobre 2000

Il direttore generale: CARLÀ

00A14427

DECRETO 12 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Villa Fontana - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Valbrevenna, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il provvedimento di delega in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della Direzione generale della cooperazione, ivi compresi i provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Visto la sentenza in data 15 giugno 2000, n. 111/00, con la quale il tribunale di Genova ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa «Villa Fontana - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Valbrevenna (Genova), frazione Villa Fontana;

Ritenuta la necessità a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Villa Fontana - Società cooperativa a responsabilità limitata» con sede in Valbrevenna (Genova), frazione Villa Fontana, costituita in data 31 gennaio 1984 con atto a rogito del notaio dott. Carlo Emiliano Verde di Genova omologato dal tribunale di Genova in data 16 febbraio 1984, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'art. 2540 del codice civile e il dott. Dagnino Stefano nato a Genova il 9 aprile 1968 con studio in Genova, piazza Verdi, 4/10, ne è nominato commissario.

Art. 2.

Al commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14544

DECRETO 24 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soico Sud - Società di impiantistica e costruzioni - gruppo ABB, unità di Taranto. (Decreto n. 29062).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Soico Sud - Società di impiantistica e costruzioni - gruppo ABB, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Soico Sud - Società di impiantistica e costruzioni - gruppo ABB, con sede in Taranto, unità di Taranto, per un massimo di cinquantacinque unità lavorative per il periodo dal 1° agosto 2000 al 31 gennaio 2001.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 2000, con decorrenza 1° agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14437

DECRETO 24 ottobre 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Danesi RDB, unità di Lugagnano Val d'Arda. (Decreto n. 29063).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive, modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Danesi RDB, tendente ad ottenere la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000, con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Acquisito il prescritto parere;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Danesi RDB, con sede in Milano, unità di Lugagnano Val D'Arda, (Piacenza), per un massimo di dieci unità lavorative, per il periodo dal 7 agosto 2000 al 6 febbraio 2001.

Istanza aziendale presentata il 12 settembre 2000 con decorrenza 7 agosto 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14438

DECRETO 24 ottobre 2000.

Proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Telematica, unità di Santa Maria Capua Vetere. (Decreto n. 29064).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Siemens Telematica, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 20 gennaio 1998, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1º ottobre 1996, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 28 settembre 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 24 ottobre 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Siemens Telematica, con sede in Santa Maria

Capua Vetere (Caserta), unità di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per un massimo di cento unità lavorative per il periodo dal 1° ottobre 1998 al 31 marzo 1999.

Istanza aziendale presentata il 25 novembre 1998, con decorrenza 1° ottobre 1998, delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

Art. 2.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'art. 1 è prorogato per il periodo dal 1° aprile 1999 al 30 settembre 1999, unità di Santa Maria Capua Vetere (Caserta), per un massimo di cento unità lavorative.

Istanza aziendale presentata il 24 maggio 1999 con decorrenza 1° aprile 1999, delibera CIPE 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 ottobre 2000

Il direttore generale: DADDI

00A14439

DECRETO 24 ottobre 2000.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
PROVINCIALE DEL LAVORO
DI SALERNO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione, del 16 marzo 1996, di decentramento agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperative;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite sull'attività delle società cooperative agricole appresso indicate, da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Sentito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 luglio 1971, n. 127;

Sentito il parere del Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947;

Decreta:

Le società cooperative agricole sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Consortile Europea Eurocon - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Castel San Giorgio costituita per rogito notar Vincenzo Sisto in data 16 aprile 1993, repertorio n. 26947, registro società n. 26215, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5656;

2) società cooperativa «Crispi - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Montecorvino Pugliano costituita per rogito notar Eduardo Palmieri in data 29 gennaio 1996, repertorio n. 32309, registro società n. 454/1996, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 5988;

3) società cooperativa «Jonta San Cesareo - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Albanella costituita per rogito notar Gaetano Amato in data 27 settembre 1974, repertorio n. 103341, registro società n. 5733/6811, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1540;

4) società cooperativa «Risorgimento 78 - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Palomonte costituita per rogito notar Mario Gentile in data 28 novembre 1978, repertorio n. 15524, registro società n. 28856, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 2413;

5) società cooperativa «Santissima Assunta - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Giungano costituita per rogito notar Guglielmo Barela in data 16 gennaio 1973, repertorio n. 4962/6055, tribunale di Salerno, B.U.S.C. n. 1207.

Salerno, 24 ottobre 2000

Il direttore: COPPOLA

00A14547

DECRETO 25 ottobre 2000.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio regionale fra cooperative agricole per la produzione e distribuzione di sementi - Cooperativa sementi - Società cooperativa a r. l.», in Potenza, e nomina dei commissari liquidatori.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la delega del Ministro del lavoro in data 15 maggio 2000 per le materie di competenza della direzione generale della cooperazione, ivi compresi i

provvedimenti di liquidazione coatta amministrativa degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Vista la relazione del presidente del consiglio di amministrazione in data 14 settembre 2000 della società cooperativa «Consorzio regionale fra cooperative agricole per la produzione e distribuzione di sementi - Cooperativa sementi - Società cooperativa a r. l.», con sede in Potenza;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Consorzio regionale fra cooperative agricole per la produzione e distribuzione di sementi - Cooperativa sementi - Società cooperativa a r. l.», con sede in Pontenza, costituita in data 6 novembre 1981 con atto a rogito del notaio dott. Zoppa, omologato dal tribunale di Potenza, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, ed i signori:

dott. Pietro Ruggi, nato a Matera il 21 luglio 1962 ed ivi residente con studio in via della Croce n. 3;

dott.ssa Grazia Incampo, nata ad Altamura (Potenza) il 24 settembre 1966 ed ivi residente con studio in piazza Unità d'Italia n. 19;

dott. Silvio De Pascale, nato a Troia (Foggia) il 14 ottobre 1950 e residente in Foggia in viale Michelangelo n. 177,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari liquidatori spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 28 gennaio 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 ottobre 2000

Il Sottosegretario di Stato: PILONI

00A14545

DECRETO 9 novembre 2000.

Scioglimento della società cooperativa «Acciaio», in Taranto.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI TARANTO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 e la circolare n. 33/96;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito sulla attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovansi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Decreta:

La seguente società cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Acciaio», con sede in Taranto, costituita per rogito notaio Donato Pirro in data 6 marzo 1974, repertorio n. 157351, registro imprese n. 3999, Camera di commercio di Taranto.

Taranto, 9 novembre 2000

Il direttore: MARSEGLIA

00A14546

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 14 novembre 2000.

Approvazione dello statuto del «Consorzio tutela vino Orvieto» per la tutela dei vini D.O.C. «Orvieto» e «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso», in Orvieto.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari

di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 28 gennaio 1999 dal consorzio tutela vino Orvieto, costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Orvieto» e «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso», con sede in Orvieto, corso Cavour n. 36, già incaricato limitatamente alla D.O.C. «Orvieto» a svolgere le funzioni di vigilanza nei confronti dei propri associati ai sensi del decreto ministeriale 13 marzo 1982, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 12 luglio 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto Comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 19, comma 1, lettera *a),* della citata legge n. 164/1992 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per confermare al consorzio stesso l'incarico di svolgere nei riguardi della citata D.O.C. «Orvieto» ed anche nei confronti della D.O.C. «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3 e dell'art. 8, comma 1, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del «Consorzio tutela vino Orvieto» costituito per la tutela dei vini D.O.C. «Orvieto» e «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso», con sede in Orvieto, corso Cavour n. 36, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 12 luglio 2000.

Art. 2.

È confermato al «Consorzio tutela vino Orvieto» l'incarico di svolgere nei riguardi della D.O.C. «Orvieto» ed anche nei confronti della D.O.C. «Rosso Orvietano o Orvietano Rosso» le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura degli interessi generali, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, nonché di collaborare alla vigilanza nei confronti dei propri affiliati sull'applicazione della normativa di riferimento nazionale e comunitaria in materia di V.Q.P.R.D., ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio tutela vino Orvieto e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A14548

DECRETO 14 novembre 2000.

Approvazione dello statuto del «Consorzio tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. "Valsusa"», in Bussoleno.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE
ED AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Vista la legge 10 febbraio 1992 n. 164, recante la «Nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini» ed in particolare gli articoli 19, 20 e 21 concernenti disposizioni sui consorzi volontari di tutela e consigli interprofessionali per le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche tipiche;

Visto il decreto 4 giugno 1997, n. 256, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme sulle condizioni per consentire l'attività dei consorzi volontari di tutela e dei consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini;

Vista la richiesta presentata in data 11 febbraio 2000 dal «Consorzio tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. "Valsusa"», con sede in Bussoleno (Torino), presso la Comunità Montana Bassa Valle Susa - Val Cenischia, via Traforo n. 62, intesa ad ottenere l'approvazione del proprio statuto, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del predetto decreto n. 256/1997;

Visto il parere espresso dal Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla proposta di statuto in questione;

Considerato che il citato consorzio ha trasmesso con nota del 10 agosto 2000 il proprio statuto approvato dall'assemblea straordinaria ed adeguato alla luce delle osservazioni formulate da questo Ministero, previo parere del predetto comitato nazionale;

Considerato altresì che il consorzio istante ha certificato la propria rappresentatività nell'ambito della denominazione di cui all'art. 3 del citato decreto n. 256/1997 e che la stessa risulta superiore al limite del 40%, tale da evitare la costituzione del consiglio interprofessionale, ai sensi dell'art. 20, comma 4, della legge n. 164/1992 e sufficiente per affidare al consorzio stesso l'incarico di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata D.O.C. tutelata, di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, primo e secondo periodo, della citata legge n. 164/1992;

Decreta:

Art. 1.

È approvato, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto 4 giugno 1997, n. 256, lo statuto del «Consorzio tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. "Valsusa"», con sede in Bussoleno (Torino), presso la Comunità Montana Bassa Valle Susa - Val Cenischia, via Traforo n. 62, così come risulta dal testo approvato dall'assemblea straordinaria dello stesso consorzio e trasmesso a questo Ministero in data 10 agosto 2000.

Art. 2.

Il «Consorzio tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. "Valsusa"» e incaricato di svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata D.O.C., di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Art. 3.

Entro tre anni dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione dei vini DO e IGT procederà alla verifica della sussistenza del requisito di rappresentatività del consorzio tutela e valorizzazione dei vini D.O.C. «Valsusa» e, ove sia accertata la mancanza di tale requisito, il Ministero procederà alla sospensione dell'incarico attribuito con l'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 novembre 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

00A14549

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 6 ottobre 2000.

Impegno della spesa pari a L. 41.894.000.000, relativo all'ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale n. 629/1997.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica di seguito denominato MURST;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, e i relativi esiti istruttori;

Vista la nota ministeriale del 6 agosto 1999, concernente la distinzione tra funzione gestionale e funzione di indirizzo politico amministrativo;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato tecnico scientifico aree depresse nella riunione del 18 luglio 2000, di cui al punto 4 del verbale n. 62;

Vista la disponibilità del capitolo n. 7550 - Esercizio finanziario 2000;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il seguente progetto di centro di ricerca è ammesso, in via provvisoria, alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

ditta: ITALSISTEMI S.R.L. - Crotone - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S290-C/F.

Tipologia dell'iniziativa: realizzazione di un centro di ricerca con annesso progetto di formazione.

Progetto del centro di ricerca.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 1° gennaio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal 1º gennaio 2000 ad eccezione per i costi di progettazione e per gli studi di fattibilità la cui ammissibilità decorre dai dodici mesi precedenti 13 ottobre 1999.

Entità dell'investimento ammesso ai benefici di legge: L. 4.311.000.000.

Luogo di svolgimento: Crotone.

Ammontare massimo complessivo del contributo in conto capitale L. 3.872.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.936.450.000.

Intensità di intervento in termini di ESL 15,00% e in termini di ESN 50,00%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL e dell'ESN vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Progetto di formazione.

Entità delle spese ammissibili: L. 1.960.000.000.

Imputazione territoriale delle spese: attribuita alla zona interessata dalla realizzazione del centro di ricerca.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.666.000.000.

Percentuale d'intervento: 85,00%.

Durata del progetto: tredici mesi a partire dal 31 dicembre 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 13 ottobre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

ditta B&P ALTO LUMIEI DI BORTULUZ SERGIO S.N.C. - Sauris (Udine) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S082-P.

Titolo del progetto: realizzazione di una turbina a gas di piccola potenza per gruppi generatori di corrente e cogenerativi, adattabile anche ad applicazioni leggere in campo aeronautico e marino.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.221.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a),* L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c),* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 1.221.000.000;

in zona non eleggibile, L. 0.

Entità delle spese ammissibili L. 1.221.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.221.000.000 per ricerca industriale e L. 0 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d),* punti 1, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 922.000.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 307.330.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 70,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 75,51%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,95%.

Durata del progetto: ventinove mesi a partire dal 3 dicembre 1998.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 3 settembre 1998.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: TELECOM ITALIA S.P.A. - Torino - in solido con CSELT - Centro studi e laboratori telecomunicazioni S.p.a. Torino - (classificata grande impresa).

Progetto: S171-P.

Titolo del progetto: reti e servizi dati.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 17.224.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a),* L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c),* L. 17.048.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0;

in zona non eleggibile, L. 176.000.000.

Entità delle spese ammissibili L. 17.048.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 4.830.000.000 per ricerca industriale e L. 12.394.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 8.879.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 4.439.950.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 51,55%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 51,56%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,18%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 1° luglio 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 10 marzo 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: IRBM S.P.A. - Pomezia (Roma) - (classificata grande impresa).

Progetto: S221-P.

Titolo del progetto: vaccino per l'epatite C.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 18.588.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrago 3, lettera *a),* L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c),* L. 18.588.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0;

in zona non eleggibile, L. 0.

Entità delle spese ammissibili L. 18.588.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 18.588.000.000 per ricerca industriale e L. 0 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 10.695.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 3.565.100.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 55,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 57,54%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° settembre 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 3 giugno 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: STETON S.P.A. - Carpi (Modena) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S236-P.

Titolo del progetto: impianto speciale innovativo per la produzione di anime di pannelli listellari in legno.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.890.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a),* L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c),* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 2.840.000.000;

in zona non eleggibile, L. 50.000.000.

Entità delle spese ammissibili; L. 2.840.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.163.000.000 per ricerca industriale e L. 1.727.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 1, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.356.800.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 452.270.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 44,46%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 46,95%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 15 ottobre 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 9 luglio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: DI BIASE MARIO - Lanciano (Chieti) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S249-P.

Titolo del progetto: innovazione tecnologica per la realizzazione di un trattore semovente sperimentale per la posa di betonelle in calcestruzzo.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.012.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)*, L. 60.000.000;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*, L. 882.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0;

in zona non eleggibile, L. 70.000.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 942.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 491.000.000 per ricerca industriale e L. 521.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 2, 3, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 603.500.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 301.750.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 56,94%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 59,64%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 4,76%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 1º ottobre 1999.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 27 luglio 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: KEMON S.P.A. - San Giustino (Perugia) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S285-P.

Titolo del progetto: studio di una nuova formulazione per colorazione diretta per capelli ad azione multifunzionale.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.546.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a)*, L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c)*, L. 1.498.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0;

in zona non eleggibile, L. 48.000.000.

Entità delle spese ammissibili; L. 1.498.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 836.000.000 per ricerca industriale e L. 710.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 991.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 495.950.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 61,38%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 64,16%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 3 gennaio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 4 ottobre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: F.I.L.M.S. - FABBRICA ITALIANA LEGHE METALLICHE SINTERIZZATE S.P.A. - Anzola d'Ossola (Novara) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S289-P.

Titolo del progetto: sviluppo di rivestimenti anti usura di diamante ottenuti mediante deposizione chimica da fase vapore (diamante CVD).

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 4.611.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a),* L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c),* L. 4.111.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 500.000.000;

in zona non eleggibile, L. 0.

Entità delle spese ammissibili L. 4.611.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.530.000.000 per ricerca industriale e L. 2.081.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 3.168.600.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.056.200.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 63,72%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 68,72%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° giugno 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dall'8 ottobre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: LIOFILCHEM S.R.L. - Roseto degli Abruzzi (Teramo) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S293-P.

Titolo del progetto: realizzazione di un sistema per la determinazione simultanea della carica microbica, potere antibatterico residuo, antibiogramma ed identificazione dei più importanti germi patogeni provenienti da infezioni urinarie chiamato MICRO-URIN SYSTEM e di un sistema per la determinazione simultanea di carica batterica, identificazione e antibiogramma dei più importanti germi patogeni provenienti da infezioni genitali chiamato AF GENITAL SYSTEM.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.129.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a),* L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c),* L. 1.129.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0;

in zona non eleggibile, L. 0.

Entità delle spese ammissibili L. 1.129.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 794.000.000 per ricerca industriale e L. 335.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 815.600.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 407.800.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 67,58%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 72,24%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 15 gennaio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 15 ottobre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Stipula contratto subordinato ad aumento di capitale con apporto di liquidità per L. 600.000.000.

Ditta: COSTAN S.P.A. - Limana (Belluno) - (classificata grande impresa).

Progetto: S332-P.

Titolo del progetto: ciclo frigorifero a ridottissimo impatto ambientale basato sull'impiego di un fluido naturale: la CO2.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.568.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a),* L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c),* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 3.568.000.000;

in zona non eleggibile, L. 0.

Entità delle spese ammissibili L. 3.568.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.313.000.000 per ricerca industriale e L. 1.255.000.000 per sviluppo precompetitivo.ma 11, lettera *d)*, punto 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 2.108.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3;

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 702.730.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 56,21%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 59,09%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 15 dicembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: TRAFIMET S.P.A. - Castegnero (Vicenza) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S333-P.

Titolo del progetto: sviluppo di una torcia plasma ad arco non trasferito per il taglio di materiali metallici e non.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.677.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a),* L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c),* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 3.677.000.000;

in zona non eleggibile, L. 0.

Entità delle spese ammissibili L. 3.677.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.995.000.000 per ricerca industriale e L. 1.682.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punto 1, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 1.895.700.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 631.900.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 48,56%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 51,55%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 16 dicembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: RENZACCI S.P.A. - Industria lavatrici a secco e ad acqua - Città di Castello (Perugia) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S337-P.

Titolo del progetto: impianto di lavaggio metalli ad isoparaffina.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 945.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a),* L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c),* L. 945.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 0;

in zona non eleggibile, L. 0.

Entità delle spese ammissibili L. 945.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 547.000.000 per ricerca industriale e L. 398.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 545.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 272.650.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 54,47%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 57,70%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 1° aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 21 dicembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Ditta: PIETRO ROSA TBM S.R.L. - Maniago (Pordenone) - (classificata piccola/media impresa).

Progetto: S361-P.

Titolo del progetto: ambiente innovativo per la forgiatura a caldo di precisione di pale per turbina e componenti a geometria complessa prodotti in piccoli lotti in acciaio inossidabile e leghe non convenzionali.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 7.516.000.000 di cui:

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *a),* L. 0;

in zona art. 92, paragrafo 3, lettera *c),* L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b, L. 6.586.000.000;

in zona non eleggibile, L. 930.000.000.

Entità delle spese ammissibili; L. 6.586.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 4.223.000.000 per ricerca industriale e L. 3.293.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera *d)*, punti 1, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa L. 4.372.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.457.430.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 54,77%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 58,17%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 3 aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 30 dicembre 1999.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 3.

La relativa spesa di L. 41.894.000.000, di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto, grava sul capitolo n. 7550 - Esercizio finanziario 2000.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 ottobre 2000

Il direttore generale: CRISCUOLI

00A14492

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 3 novembre 2000.

Approvazione della perizia suppletiva e della variante per l'attuazione dell'intervento: captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - 2° intervento; Ente attuatore: Consorzio di bonifica della Nurra. (Ordinanza n. 222).

IL COMMISSARIO GOVERNATIVO

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Commissario Governativo per l'emergenza idrica in Sardegna e delegato a definire un programma di interventi per fronteggiare la situazione di emergenza;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2424 del 24 febbraio 1996, con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla predetta ordinanza n. 2409/1995;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 giugno 2000, con il quale è stato prorogato, per ultimo, lo stato di emergenza idrica in Sardegna fino alla data del 31 dicembre 2001;

Vista la propria ordinanza n. 25, in data 30 dicembre 1995, con la quale è stato reso esecutivo un primo stralcio operativo 1995 del programma predetto;

Atteso che tra le opere previste dal predetto primo stralcio operativo sono ricompresi anche i lavori «captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - 2° intervento»;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra è stato individuato, ai sensi dell'ordinanza n. 2409/1995, quale struttura a disposizione del Commissario Governativo per l'attuazione dell'intervento sopracitato;

Atteso che tale intervento, è finanziato con i fondi messi a disposizione del Commissario con l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 6, comma 2, lettera *a),* su contabilità speciale di tesoreria intestata a «Presidente giunta regionale della Sardegna - Emergenza idrica»;

Atteso che con ordinanza n. 135 del 1° aprile 1999, il Commissario Governativo ha approvato il progetto

esecutivo «Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - 2° intervento» con il seguente quadro economico:

A Lavori netti		L. 11.166.753.460
B Somme a disposizione dell'amministrazione		
Allaccio ENEL	L. 2.390.420.000	
Oneri per allacci elettrici	L. 500.000.000	
Oneri per allacci telefonici	L. 50.000.000	
Espropriazioni	L. 268.369.950	
Imprevisti	L. 1.189.346.228	
Spese generali	L. 1.941.838.884	
I.V.A. 19%	L. 3.209.802.469	
		L. 9.549.777.531
TOTALE COMPLESSIVO		L. 20.716.530.991

Atteso che in fase di realizzazione dell'intervento, l'ENEL, al fine di assicurare la fornitura di F.E.M. necessarie all'esercizio della stazione di sollevamento, ha rappresentato la necessità di realizzare in prossimità della stessa, una sottostazione di trasformazione AT-MT;

Atteso che il Consorzio di bonifica della Nurra ha proceduto all'acquisizione dell'area necessaria allo scopo, mediante esproprio;

Atteso pertanto che è stata redatta apposita perizia suppletiva e di variante ricomprendente in particolare la rimodulazione del piano particellare espropriativo che riporta il seguente quadro economico:

A Lavori netti		L. 11.168.353.460
B Somme a disposizione dell'amministrazione		
Allaccio ENEL	L. 2.390.420.000	
Oneri per allacci elettrici	L. 500.000.000	
Oneri per allacci telefonici	L. 20.000.000	
Espropriazioni	L. 306.668.600	
Imprevisti	L. 1.185.127.578	
Spese generali	L. 1.941.838.884	
I.V.A. 19%	L. 3.204.122.469	
		L. 9.548.188.531
TOTALE COMPLESSIVO		L. 20.716.530.991

Atteso che l'assessorato regionale dei lavori pubblici, con nota prot. n. 17782 del 24 ottobre 2000, ha comunicato che il C.T.A.R., con voto n. 682 reso nella seduta del 2 agosto 2000, ha espresso parere favorevole sul progetto relativo alla perizia in argomento;

Ritenuto pertanto di dover provvedere all'approvazione della perizia di variante relativa all'intervento «Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - 2° intervento»;

Viste le ordinanze commissariali n. 81 del 12 luglio 1997, n. 154 del 30 luglio 1999, con le quali il coordinatore dell'ufficio del commissario, ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo per l'attuazione della programmazione commissariale;

Atteso pertanto che l'emanazione del presente atto rientra tra le funzioni delegate al sub-commissario governativo con le ordinanze commissariali sopracitate;

Ordina:

Art. 1.

Approvazione della perizia di variante

1. È approvata la perizia di variante relativa all'intervento «Captazione deflussi basso Temo, pompaggio e mandata al Temo Cuga - 2° intervento» con il seguente quadro economico:

A Lavori netti		L. 11.168.353.460
B Somme a disposizione dell'amministrazione		
Allaccio ENEL	L. 2.390.420.000	
Oneri per allacci elettrici	L. 500.000.000	
Oneri per allacci telefonici	L. 20.000.000	
Espropriazioni	L. 306.668.600	
Imprevisti	L. 1.185.127.578	
Spese generali	L. 1.941.838.884	
I.V.A. 19%	L. 3.204.122.469	
		L. 9.548.188.531
TOTALE COMPLESSIVO		L. 20.716.530.991

2. Per quanto non espressamente previsto nella presente ordinanza, si richiamano le prescrizioni contenute nelle precedenti ordinanze n. 72 del 24 marzo 1998 e n. 135 del 1° aprile 1999.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II.

Cagliari, 3 novembre 2000

p. *Il commissario governativo:* DURANTI

00A14429

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE 26 ottobre 2000.

Rimborsi spese e compensi per il responsabile dei lavori. (Determinazione n. 49/2000).

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

A questa Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, sono state segnalate una serie di questioni concernenti il «rimborso spese» della Tariffa professionale degli ingegneri ed architetti nonché il compenso da riservare alla prestazione di «responsabile dei lavori» di cui al decreto legislativo n. 494/1996.

Il consiglio dell'Autorità, ritenendo le questioni sollevate d'interesse, ha approvato la seguente determinazione.

L'art. 4 della legge n. 143 del 2 marzo 1949 - testo unico della Tariffa per ingegneri ed architetti - individua una serie di prestazioni professionali nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione, ed alle quali non si adatterebbero le usuali tariffe «a percentuale», «a quantità» o «a discrezione».

I rilievi planoaltimetrici da porre a base della progettazione sono compresi nel citato art. 4, lettera *a)*.

Conseguentemente l'attività relativa ai rilievi è da considerare un'attività accessoria alla progettazione vera e propria. Detto carattere accessorio è poi confermato dall'art. 17, comma 14-*quinquies*, della legge n. 109/1994, che consente ad un certo numero d'attività, tra cui appunto i rilevi planoaltimetrici, di essere espletate mediante il subappalto; ciò in coerenza con il principio affermato dalla giurisprudenza secondo cui il progettista è sempre tenuto ad eseguire personalmente l'incarico, sia pure con l'ausilio degli operatori materiali (vds in proposito la CIRC. LL.PP. del 7 ottobre 1996 n. 4488/UL).

Dal carattere di accessorietà discende il diritto al rimborso della spesa relativa, in conformità all'art. 13 della stessa Tariffa secondo cui al progettista «... gli sono dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi a rimborso di cui agli articoli 4, 6 e 17.».

Si può pertanto concludere che l'onere sostenuto dal progettista per l'effettuazione dei rilievi, deve essere compensato ai sensi dell'art. 4 della Tariffa ed in aggiunta agli onorari a percentuale della tabella A.

Nondimeno, si pone il problema di chiarire più in generale con quali «modalità» deve essere esposta la spesa da parte del progettista, ossia se la stessa deve essere ragguagliata ad una percentuale forfettaria degli onorari di cui alla tabella A, oppure analiticamente indicate e comprovate; modalità entrambe ammesse dall'art. 13 della Tariffa.

Il regolamento della legge quadro approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21 dicembre 1999 ed in vigore dal 28 luglio 2000 — all'art. 64, comma 1, lettera *c)*, punto 1) *a)* — nel descrivere le modalità di svolgimento delle gare per l'affidamento degli incarichi di progettazione, fa esplicito riferimento ad una percentuale, al netto del ribasso offerto, per il rimborso delle spese che figura nella compilazione delle parcelle.

Conclusivamente, ed estendendo il più recente principio enunciato dal regolamento, anche alle specifiche professionali relative ad incarichi non conferiti mediante procedura concorsuale, le parcelle professionali possono esporre, per ogni categoria di opere nelle quali è stato disaggregato l'importo complessivo dei lavori, le spese forfettariamente determinate.

È stata inoltre sollevata questione in ordine al rimborso per il «plottaggio dei disegni».

Si osserva che questa è un'attività materiale del professionista — successiva alla elaborazione dei disegni — sorta evidentemente dopo la Tariffa di cui alla legge n. 143/1949; certamente, la stessa non può considerarsi un'attività intellettuale del progettista e, come tale, non può considerarsi inclusa nel compenso a percentuale di cui alla tabella A. L'attività materiale di cui trattasi rientra perciò nelle spese di cui all'art. 6 della Tariffa che prevede il rimborso «... di qualsiasi sussidio od opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio».

Infine, relativamente alla questione se sia dovuto il compenso per l'attività di responsabile dei lavori, nell'ipotesi in cui l'Amministrazione si sia limitata a conferire, ai sensi del decreto legislativo n. 494/1996, il solo incarico di responsabile dei lavori e non anche di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione, la risposta non può che essere negativa nel senso che spetta il compenso per l'incarico di coordinatore della sicurezza, mentre, non spetta per le funzioni del responsabile dei lavori, come delineate dal citato decreto legislativo n. 494/1996 per essere queste esplicitamente demandate dall'art. 8, comma 2, del regolamento n. 554 approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre 1999, al responsabile del procedimento, ai fini del rispetto delle norme sulla sicurezza, non può spettare comunque alcuno.

Roma, 26 ottobre 2000

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

00A14540

DETERMINAZIONE 3 novembre 2000.

Ulteriori criteri cui si devono attenere le Società organismi di attestazione (S.O.A.) nell'esercizio della attività di attestazione. (Determinazione n. 50/2000).

L'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

Premesso che:

l'esame della documentazione presentata dalle S.O.A. relativamente ai modelli di contratto da stipulare con le imprese da qualificare nonché allo svolgimento delle proprie attività ha evidenziato soluzioni non uniformi oppure ha prospettato sostanziali problematiche da risolvere;

la commissione consultiva, nel prendere in esame dette situazioni, ha rappresentato l'opportunità di un intervento determinativo dell'Autorità che contenga, in particolare, precisazioni in ordine all'esclusività dell'oggetto sociale, alla presenza di clausole vessatorie nei modelli di contratto, alle modalità di determinazione delle polizze assicurative, nonché ad altre modalità operative della attività di attestazione;

la presente determinazione ha per oggetto le prescrizioni cui si devono attenere le S.O.A. nell'esercizio dell'attività di attestazione, salvo quelle che costituiscono indicazioni relative alle clausole contrattuali formulate come possibile contenuto di patti convenzionali che sono, peraltro, intese ad apprestare preventiva soluzione di possibili casi di contenzioso in sede di esecuzione del contratto;

in ordine al problema dell'oggetto sociale si dispone specificatamente in ciascun provvedimento di autorizzazione, mentre per gli altri problemi appare opportuno adottare la presente determinazione.

Esercizio dell'attività di attestazione.

Le S.O.A.:

iniziano lo svolgimento dell'attività sociale entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento del provvedimento di autorizzazione, a pena di revoca dell'autorizzazione medesima e, laddove lo abbiano interrotto, devono riprenderlo entro lo stesso termine, a pena di revoca dell'autorizzazione;

comunicano immediatamente all'Autorità le date di inizio, di interruzioni, con l'indicazione dei relativi motivi, e di riavvio dell'esercizio dell'attività di attestazione;

sono tenute a rilasciare il certificato di attestazione secondo il modello che sarà adottato dall'Autorità;

devono rilasciare le attestazioni nel rispetto dei requisiti stabiliti nell'art. 4 e nel titolo III del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000, in prosieguo chiamato regolamento, nonché nel rispetto dei criteri previsti dalle determinazioni n. 47/2000, n. 48/2000 del 12 ottobre 2000 e dalle ulteriori determinazioni che l'Autorità potrà assumere in merito.

Comunicazioni ed informazioni da parte delle S.O.A.

Oltre alle informazioni e comunicazioni previste dal regolamento, le S.O.A. comunicano all'Autorità:

le modifiche che si intendono apportare all'organico minimo e allegano, contestualmente, ai fini della relativa autorizzazione, il *curriculum* delle figure professionali da assumere;

le sostituzioni dei componenti del consiglio di amministrazione e dei titolari delle ulteriori cariche sociali indicate nel certificato della Camera di commercio e allegano, contestualmente, i *curriculum* relativi ai soggetti che subentrano nelle cariche, comprendenti l'elenco degli incarichi ricoperti in enti, associazioni e società;

le variazioni alla compagine sociale e allegano apposita dichiarazione da cui risulti:

a) per le persone fisiche: le attività e gli incarichi ricoperti in enti, associazioni e società e i motivi per cui gli stessi non contrastano con i principi di indipendenza, di imparzialità e non discriminazione;

b) per le persone giuridiche: l'oggetto sociale di ogni ente nonché i motivi di non contrasto, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, con i principi di indipendenza, di imparzialità e non discriminazione. In presenza di situazioni di controllo o di collegamento vanno indicati i motivi per i quali, sempre sotto il profilo oggettivo e soggettivo, le situazioni anzidette non contrastano con il principio di indipendenza;

per via telematica:

a) gli estremi dei contratti di attestazione non appena stipulati;

b) gli estremi dei contratti di rinnovo di attestazione non appena stipulati;

la ricezione della documentazione trasferita al sensi dell'art. 10, comma 9, del regolamento;

l'intervenuta o omessa trasmissione, ai sensi dell'art. 10, comma 10, del regolamento, della documentazione in base alla quale sono state rilasciate le attestazioni;

le eventuali controversie insorte con l'impresa contraente;

i nuovi certificati di attestazione conseguenti a variazioni con l'espressa indicazione della loro natura sostitutiva rispetto a precedenti attestati.

Attività promozionali all'esercizio dell'attività di attestazione e prestazione di soggetti esterni.

Si premette che le S.O.A. possono utilizzare soggetti esterni all'organizzazione aziendale esclusivamente per

le prestazioni strumentali e accessorie e, in ogni caso, estranee alle fasi in cui si articola l'attività di attestazione.

Per quanto concerne le attività promozionali, funzionali all'acquisizione di clientela, si precisa che:

esse possono consistere soltanto nella diffusione di informazioni relative alla qualità e alle caratteristiche della prestazione resa dalla S.O.A.;

qualora tali attività abbiano risvolti di carattere monetario a beneficio della clientela, comunque non possono portare al risultato di una generalizzata riduzione del corrispettivo minimo di tariffa;

è precluso includere nell'attività promozionale quella di acquisizione di documenti che dovranno poi costituire oggetto di verifica da parte della S.O.A.;

alle S.O.A., stante l'esclusività dell'oggetto della loro attività, è precluso assumere posizioni di intermediario rispetto a società di consulenza, a compagnie di assicurazione, a istituti di credito o svolgere qualunque tipo di prestazione di servizio.

Fase precedente alla conclusione del contratto.

Le S.O.A. sono tenute ad accettare la richiesta proveniente dall'impresa, diretta alla stipula del contralto di cui all'art. 15, comma 2, del regolamento. Resta ferma la libertà della S.O.A. di determinare la misura del corrispettivo secondo le indicazioni dell'art. 12, comma 4, dello stesso regolamento, nonché il tempo previsto per l'esecuzione della prestazione nel rispetto del limite massimo stabilito all'art. 15, comma 3, del regolamento.

Nel caso in cui la richiesta di attestazione da parte dell'impresa sia qualificata nel documento contrattuale predisposto dalle S.O.A. quale proposta irrevocabile ex art. 1329 del codice civile, la clausola non ha effetto se non approvata specificatamente per iscritto.

Contenuto del contratto.

Nel contratti da sottoscriversi tra S.O.A. ed impresa occorre:

prevedere espressamente l'obbligo, da parte delle imprese che intendono qualificarsi, di dimostrare l'esistenza dei requisiti d'ordine generale richiesti per la qualificazione mediante la documentazione stabilita dall'Autorità con la determinazione n. 47 del 12 ottobre 2000, cui si aggiunge, ex art. 17, comma 1, lettera *f)*, del regolamento (ovviamente, ove non già esibito ai sensi di quanto previsto nella suddetta determinazione n. 47) il certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, mentre resta precluso prevedere ulteriori documenti rispetto a quelli indicati nella suddetta determinazione;

prevedere l'espressa approvazione per iscritto di clausole, relative alle conseguenze di inadempimento da parte delle imprese alle richieste delle S.O.A.;

individuare le modalità di comunicazione da parte dell'impresa, nelle ipotesi di collegamento tra direttore tecnico e qualificazione attribuita, dei casi di sostituzione previsti dall'art. 26, comma 4, del regolamento, ai fini dell'esercizio da parte delle S.O.A. dei poteri indicati dal comma 5 dello stesso articolo;

prevedere clausole contenenti modalità di comunicazione da parte delle S.O.A. alla impresa dalla stessa qualificata circa le ipotesi di revoca, fallimento o cessazione dell'attività, al fine dell'esercizio del potere di scelta in ordine al trasferimento dei documenti;

prevedere l'autorizzazione, da parte dell'impresa, al trattamento dei dati delle imprese in conformità alla legge n. 675/1996 nonché l'impegno, da parte delle S.O.A., di non trattare i suddetti dati a fini statistici e di marketing, fatta salva una specifica autorizzazione in tal senso.

Può essere, inoltre, previsto:

che il corrispettivo è quello contrattualmente pattuito al momento della stipulazione, sia nel caso di mancata attestazione, sia nel caso in cui la qualificazione attestata debba essere inferiore o superiore a quella richiesta;

che, nel caso sia prevista la cessione nel contratto, nello stesso vanno indicate le ipotesi in cui la cessione può avvenire e le relative modalità;

che la comunicazione alla S.O.A., di cui all'art. 26, comma 6, del regolamento, contenga anche l'attestazione dell'avvenuta trasmissione all'Osservatorio dei lavori pubblici delle notizie ivi previste;

quali richieste di integrazioni documentali o di acquisizione di informazioni possano determinare la sospensione del termine per il rilascio dell'attestazione, fermo restando che la sospensione si verifica comunque nel caso di accesso diretto alle strutture aziendali.

Polizza assicurativa.

I massimali previsti nella polizza assicurativa, esibita ai fini dell'autorizzazione, sono soggetti ad aumento con riferimento ai dati della concreta attività di qualificazione posta in essere, consistente nel valore portafoglio contratti. Sussiste, pertanto, l'obbligo delle S.O.A. di rilevare gli scostamenti di tali dati rispetto alle previsioni iniziali e di adeguare conseguentemente il massimale assicurativo.

Roma, 3 novembre 2000

Il presidente: GARRI

Il segretario: ESPOSITO

00A14541

AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

DELIBERAZIONE 18 ottobre 2000.

Adozione di disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività di vigilanza dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. (Deliberazione n. 193/00).

L'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 18 ottobre 2000;

Premesso che:

ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *c)*, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00), cliente idoneo è la persona fisica o giuridica che ha la capacità, per effetto del decreto medesimo, di stipulare contratti di fornitura, acquisto e vendita con qualsiasi produttore, importatore, distributore o grossista, sia in Italia che all'estero, e ha diritto di accesso al sistema;

l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 164/00 individua i soggetti ai quali, a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, si applica la qualifica di cliente idoneo e lo stesso articolo al comma 3 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) vigila sull'applicazione di tali disposizioni;

Vista:

la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e sue successive modificazioni e integrazioni, recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autentificazione di firme, e in particolare gli articoli 4 e 26;

la legge 7 agosto 1990, n. 241, e sue successive modifiche ed integrazioni recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità;

la legge 31 dicembre 1996, n. 675, recante tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e successive modificazioni e integrazioni;

la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo;

il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, recante regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative;

Vista la direttiva 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998 relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

Visto il decreto legislativo n. 164/00, ed in particolare l'art. 2, comma 1, lettera *c)*, e l'art. 22;

Considerato che sono giunte all'Autorità numerose richieste di chiarimento in merito all'applicazione delle disposizioni in materia di clienti idonei contenute nel decreto legislativo n. 164/00;

Ritenuto che l'esercizio dell'attività di vigilanza richiamata in premessa, renda necessario che l'Autorità definisca modalità per l'individuazione dei clienti idonei da parte delle imprese del gas allo scopo di contribuire al corretto funzionamento dell'intero sistema del gas e alla trasparenza del mercato;

Delibera:

Art. 1.

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni contenute nel decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

Art. 2.

Modalità di riconoscimento della qualifica di cliente idoneo

2.1. Ai fini dell'accertamento della qualifica di cliente idoneo, le imprese di gas naturale che stipulano contratti di acquisto, vendita e fornitura con i clienti idonei o che permettono loro l'accesso al sistema devono richiedere preventivamente ai soggetti aventi diritto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da rendersi secondo le modalità previste dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e sue successive modificazioni e integrazioni, o altra idonea attestazione. La dichiarazione o l'attestazione devono contenere per essere valide:

a) dati identificativi, comprensivi del numero di codice fiscale ed eventuale sede legale del soggetto avente diritto alla qualifica di cliente idoneo;

b) evidenza del possesso dei requisiti individuati dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, specificando la categoria di appartenenza ai sensi del medesimo articolo;

c) specificazione dei punti di misura del gas, ove avviene la vendita del gas naturale ad altro cliente idoneo o a valle del quale avviene il consumo per uso proprio.

2.2. La dichiarazione e l'attestazione di cui al comma precedente devono contenere l'impegno a comunicare all'impresa del gas, sino al 31 dicembre 2002:

a) entro trenta giorni dal suo verificarsi, ogni variazione intervenuta successivamente alla medesima dichiarazione o attestazione che comporti la perdita dei requisiti previsti per il riconoscimento della qualifica di cliente idoneo;

b) in caso di esercizio della facoltà di recesso dal contratto di acquisto, vendita e fornitura, l'eventuale rinuncia ad esercitare il diritto connesso alla qualifica di cliente idoneo.

2.3. Nel caso in cui la dichiarazione o l'attestazione di cui al precedente comma 1 siano sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto avente diritto alla qualifica di cliente idoneo o da altro soggetto munito di procura speciale, questi devono contestualmente presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la loro titolarità dei poteri di rappresentanza.

2.4. In caso di dichiarazione irregolare o incompleta, l'impresa del gas naturale comunica al soggetto interessato, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della stessa, gli adempimenti necessari per regolarizzare o completare la dichiarazione medesima.

Art. 3.

Obblighi di comunicazione

3.1. Le imprese di gas naturale che stipulano contratti con i clienti idonei dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono tenute a trasmettere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas copia dei documenti contrattuali entro trenta giorni dalla data della sottoscrizione dei medesimi, unitamente alle dichiarazioni rese o attestazioni a norma del precedente art. 2, comma 1.

3.2. Le imprese di gas naturale che hanno stipulato contratti con i clienti idonei sono altresì tenute a trasmettere all'Autorità per l'energia elettrica e il gas entro trenta giorni dal ricevimento, copia delle comunicazioni di cui al precedente art. 2, comma 2.

Art. 4.

Norme transitorie e finali

4.1. Per le imprese del gas che hanno stipulato i contratti prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento, il termine di trenta giorni di cui al precedente art. 3, comma 1, decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo.

4.2. Il presente provvedimento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Milano, 18 ottobre 2000

Il presidente: RANCI

00A14542

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO RETTORALE 23 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 11 febbraio 1994;

Visto il comma 95, art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 13 luglio 2000;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 10 al 12, titolo II, facoltà di giurisprudenza, corso di laurea in giurisprudenza, vengono soppressi e sostituiti dai nuovi articoli dal 10 al 16 con conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi:

«CORSO DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA

Art. 10. — 1. Nella facoltà di giurisprudenza è impartito l'insegnamento di tutte le materie previste

come fondamentali nel presente statuto e delle altre materie, attivate per delibera del consiglio di facoltà in osservanza delle norme vigenti. L'elenco degli insegnamenti impartiti nella facoltà viene comunicato di anno in anno agli studenti nel notiziario.

2. Può essere impartito per delibera del consiglio di facoltà, e deve intendersi previsto nel presente statuto, l'insegnamento di ogni altra materia compresa nei settori scientifico-disciplinari determinati dai decreti ministeriali del 12 aprile 1994 e del 6 maggio 1994, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 184 dell'8 agosto 1994 e nelle rispettive integrazioni e modificazioni; rideterminati dal decreto ministeriale del 23 giugno 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* supplemento ordinario n. 175 del 29 luglio 1997, in quanto solo richiamati nell'art. 5 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 148 del 27 giugno 1994, integrato e sostituito con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 31 maggio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale,* n. 266 del 14 novembre 1995, salva ogni successiva modifica od integrazione delle norme suddette.

Art. 11. — 1. Per venire ammessi all'esame di laurea, gli studenti debbono aver seguito il corso e superato l'esame di tutti gli insegnamenti fondamentali e di tanti insegnamenti complementari, con durata annuale o semestrale, da raggiungere il numero di ventisei annualità.

2. La scelta delle materie complementari spetta a ciascuno studente, con il solo limite costituito dall'esserne impartito l'insegnamento di anno in anno nella facoltà di giurisprudenza, oppure in altra facoltà determinata dal consiglio; e viene esercitata secondo gli orientamenti di cui all'art. 13.

Art. 12. — 1. Sono fondamentali gli insegnamenti di diritto amministrativo per il settore disciplinare N10X, Diritto civile per il settore N01X, Diritto commerciale per il settore N04X, Diritto costituzionale per il settore N08X, Diritto del lavoro per il settore N07X, Diritto internazionale per il settore N14X, Diritto penale per il settore N17X, Diritto processuale civile per il settore N15X, Economia politica per il settore P01A, Filosofia del diritto per il settore N20X, Istituzioni di diritto privato per il settore N01X, Istituzioni di diritto romano per il settore N18X, Procedura penale per il settore NI6X, Storia del diritto italiano medievale e moderno per il settore N19X.

2. È non di meno obbligatorio un insegnamento scelto fra quelli di Diritto costituzionale comparato per il settore N11X, Diritto delle comunità europee per il settore N14X, Diritto privato comparato per il settore N02X.

3. Sono fondamentali per gli studenti che non esercitino l'opzione prevista nel comma precedente, oltre gli insegnamenti elencati nel comma 1, quelli di Diritto ecclesiastico per il settore N12X, Scienza delle finanze per il settore P01C, Storia del diritto romano per il settore N18X.

Art. 13. — 1. Nell'esercizio della funzione attribuitale dall'art. 13, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e per il fine di cui all'art. 8, comma 5, della tabella allegata al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, 11 febbraio 1994, la facoltà dispone quelle materie diverse dalle fondamentali, al cui insegnamento provveda, in orientamenti che gli studenti seguono anche per la scelta delle materie non comprese tra quelle elencate nel comma 1 dell'art. 12.

2. Il regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, determina le materie che compongono gli orientamenti.

3. Ciascun orientamento ricomprende, oltre a quelli individuati come fondamentali dall'art. 12, i sette insegnamenti che lo caratterizzano come obbligatori, nonché due che lo studente sceglie tra quelli impartiti nella facoltà di giurisprudenza o in altre facoltà dell'ateneo, purché siano ritenuti mutuabili dai consiglio.

Art. 14. — 1. Nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, la facoltà, conformandosi al regolamento didattico di ateneo previsto dal comma 1 del medesimo articolo, determina la successione degli insegnamenti fondamentali e dei complementari nei quattro anni del corso di laurea.

2. Salvo ed osservato quanto sia specialmente disposto, possono sostenere l'esame sulle materie del secondo, del terzo e del quarto anno del corso di laurea gli studenti che abbiano superato l'esame su almeno quattro fra le materie del primo anno, compresi il diritto costituzionale e le istituzioni di diritto privato.

3. Il consiglio di facoltà può autorizzare lo studente, che ne faccia motivata richiesta entro il mese di dicembre, ad anticipare la prova d'esame su non più di due materie appartenenti ad un anno diverso da quello cui il medesimo è iscritto, sempre osservate le precedenze stabilite nel comma 2 di questo articolo e nel regolamento didattico della facoltà; e sentita la commissione di tutorato.

Art. 15. — 1. Per la funzione attribuita alla facoltà dall'art. 13 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è costituita nel consiglio di facoltà una commissione di tutorato, composta dai direttori degli istituti o da loro delegati. I lavori della commissione sono coordinati dal preside.

2. La commissione si riunisce ogni due mesi e può avvalersi, per il primo esame delle pratiche a lei sottoposte, di ciascuno dei suoi membri.

Art. 16. — Gli studenti già in corso nella facoltà ed i fuori corso possono completare gli studi secondo l'ordinamento vigente all'atto della loro immatricolazione od optare per il nuovo ordinamento entro il quarto anno dall'entrata in vigore di questo, come prevedono

i commi 1 e 3 dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 11 febbraio 1994».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 23 ottobre 2000

Il pro-rettore: TATICCHI

00A14493

DECRETO RETTORALE 26 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il comma 95, art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto rettorale 21 ottobre 1994 di modifica dell'ordinamento didattico del corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici (sede di Assisi);

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 13 luglio 2000;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

«Articolo unico

All'art. 60, primo comma, titolo IV, facoltà di economia, corso di diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici, viene aggiunta alla dicitura "e non sono ammesse abbreviazioni di corso" la frase "... ad eccezione che per gli studenti che chiedono il passaggio dal corso di laurea in economia del turismo della sede di Assisi al diploma universitario in economia e gestione dei servizi turistici"».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 26 ottobre 2000

Il pro-rettore: TATICCHI

00A14494

DECRETO RETTORALE 30 ottobre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questo Ateneo approvato con decreto rettorale 30 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 235;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1992 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto rettorale 18 agosto 1994;

Visto il comma 95, art. 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Perugia;

Considerato che nelle more della emanazione del regolamento didattico di ateneo le modifiche di statuto riguardanti gli ordinamenti didattici vengono operate sul vecchio statuto;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale del 28 settembre 2000;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

«Articolo unico

All'art. 428 (Diploma universitario), titolo XV, facoltà di medicina veterinaria, corso di diploma universitario in igiene e sanità animale, il penultimo comma viene così riformulato:

Il diploma universitario in igiene e sanità animale è articolato negli orientamenti: "Igiene e controllo degli alimenti di origine animale", "Tecnologie laboratoristiche biomediche veterinarie" e "Biotecnologie veterinarie".

All'art. 434 del medesimo titolo XV, dopo l'orientamento "Tecnologie laboratoristiche biomediche veterinarie" viene inserito il nuovo orientamento "Biotecnologie veterinarie" nel modo che segue:

FORMAZIONE PROFESSIONALE DI ORIENTAMENTO

Orientamento: "Biotecnologie veterinarie".

Area 18 - Patologia sperimentale (60 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sui modelli animali in patologia comparata, oncologia e diagnostica oncologica, metodologie molecolari in patologia, istopatologia e citopatologia.

Raggruppamento disciplinare: V31A.

Area 19 - Riproduzione animale (70 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sulle tecnologie avanzate in riproduzione animale, sulla conservazione e sul condizionamento dei gameti, sulle tecniche della fecondazione in vitro, sessaggio e la manipolazione degli stessi.

Raggruppamenti disciplinari: V30B, V34B.

Area 20 - Farmacologia veterinaria (60 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di farmacologia veterinaria e deve avere conoscenze delle biotecnologie di produzione di farmaci ad uso veterinario.

Raggruppamento disciplinare: V33A.

Area 21 - Genetica animale (60 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni di citogenetica zootecnica, genetica biochimica e immunogenetica zootecnica e le tecnologie utilizzabili per la produzione di animali transgenici.

Raggruppamento disciplinare: G09A.

Area 22 - Infettivistico-parassitologica veterinaria (60 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sulle biotecnologie applicate allo studio, alla diagnosi e al controllo di agenti di malattie infettive e parassitarie.

Raggruppamenti disciplinari: V32A, V32B.

Area 23 - Biologia cellulare e biofisica (60 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sulle tecniche di coltura cellulare, su test in vitro di sostanze farmacologiche e biomateriali, sul controllo di biomateriali sintetici e di origine animale, organi artificiali e biosensori.

Raggruppamenti disciplinari : V30A, V30B.

Area 24 - Radioprotezione dei prodotti animali (60 ore).

Lo studente deve acquisire conoscenze fondamentali della radioattività, dei metodi e delle unità di misura radiologiche nelle matrici ambientali, vegetali ed animali e degli effetti delle radiazioni ionizzanti sui prodotti animali.

Raggruppamenti disciplinari : V34A, V34B.

Area 25 - Animali di laboratorio (70 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sui principi di sanità animale, bioetica ed etologica, nonché sui principi di stabulazione degli animali di laboratorio, sulle norme di conduzione di uno stabulario e sui metodi sostitutivi all'uso di animali di laboratorio.

Raggruppamenti disciplinari: V30B, V32A, V33A, V33B».

Il presente decreto viene inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 30 ottobre 2000

Il pro-rettore: TATICCHI

00A14495

LIBERA UNIVERSITÀ DI URBINO

DECRETO RETTORALE 6 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Veduto lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino emanato con decreto rettorale n. 628/99 del 20 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1999, n. 180, ed in particolare l'art. 7;

Vedute le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione formulate nelle riunioni del 28 e 29 settembre 2000, con le quali, sentite le facoltà della Università, viene proposto di mutare la denominazione dell'Università degli studi di Urbino e di sopprimere l'aggettivo «Libera» negli articoli 1, primo comma, e 48, primo comma, del vigente statuto della Università;

Veduto l'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Veduta la legge 29 luglio 1991, n. 243;

Decreta:

Lo statuto della Libera Università degli studi di Urbino, emanato con decreto rettorale n. 628/99, del 20 luglio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 agosto 1999, n. 180, relativamente alla denominazione dell'Università e agli articoli 1, primo comma, e 48, primo comma, è modificato come appresso:

«Statuto della Università degli studi di Urbino

(Omissis).

Art. 1.

Principi generali

1. L'Università degli studi di Urbino appartiene alla categoria di cui al n. 2 dell'art. 1 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592. Rientra pertanto tra le istituzioni che sono autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi in Italia lo stesso valore di quelli rilasciati dalle università statali e dagli istituti superiori statali.

(Omissis).

Art. 48.

Logotipo

1. Il logotipo della Università degli studi di Urbino è costituito dallo stemma contenente la raffigurazione della Immacolata Concezione circondato dalla legenda *"Studiorum Universitas Publica Urbinatensis".*

(Omissis)».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Urbino, 6 novembre 2000

Il rettore: BO

00A14430

UNIVERSITÀ DI TERAMO

DECRETO RETTORALE 9 novembre 2000.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Teramo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 248 del 22 ottobre 1996;

Viste le delibere del senato accademico e del consiglio di amministrazione nelle rispettive sedute del 26 e 27 luglio 2000, con le quali hanno deliberato, nell'ambito delle iniziative didattiche *post-lauream* l'approvazione della programmazione didattica proposta dal consiglio di facoltà di medicina veterinaria e, specificatamente, quella relativa alla istituzione della scuola di specializzazione in «Medicina e chirurgia del cavallo»;

Visto il verbale del senato accademico del 19 settembre 2000 con il quale viene approvato la richiesta del consiglio della facoltà di medicina veterinaria in data 5 settembre 2000 relativamente all'attivazione dall'anno accademico 2000/2001 della scuola di specializzazione in «Medicina e chirurgia del cavallo»;

Visto il verbale del consiglio di amministrazione del 20 settembre 2000 con il quale viene deliberata l'attivazione della scuola di specializzazione in «Medicina e chirurgia del cavallo» a partire dall'anno accademico 2000/2001;

Considerato che con decreto rettorale n. 203 del 2 ottobre 2000, è stata attivata la scuola di specializzazione in parola;

Valutato ogni opportuno elemento;

Decreta:

La «Tabella 1» dello statuto dell'Università degli studi di Teramo, di cui al decreto rettorale n. 128 dell'11 ottobre 1996 e al decreto rettorale n. 135 del 28 luglio 1997, è modificato nel senso che al punto 3 «Facoltà di medicina veterinaria» si aggiunge la «Scuola di specializzazione in medicina e chirurgia del cavallo».

Il presente provvedimento viene inserito nella raccolta ufficiale dell'Ateneo.

Teramo, 9 novembre 2000

Il rettore: RUSSI

00A14431

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della parrocchia di «Santa Maria della Consolazione», in Rende

Con decreto del Ministro dell'interno in data 3 novembre 2000, viene riconosciuta la personalità giuridica della parrocchia di «Santa Maria della Consolazione», con sede in Rende (Cosenza).

00A14435

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 21 novembre 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,8474
Yen giapponese	93,28
Dracma greca	340,24
Corona danese	7,4616
Lira Sterlina	0,59680
Corona svedese	8,6980
Franco svizzero	1,5216
Corona islandese	75,98
Corona norvegese	8,0345
Lev bulgaro	1,9464
Lira cipriota	0,57241
Corona ceca	34,658
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	264,39
Litas lituano	3,3902
Lat lettone	0,5344
Lira maltese	0,3935
Zloty polacco	3,8618
Leu romeno	21323
Tallero sloveno	211,6433
Corona slovacca	42,692
Lira turca	583813
Dollaro australiano	1,6587
Dollaro canadese	1,3194
Dollaro di Hong Kong	6,6094
Dollaro neozelandese	2,1541
Dollaro di Singapore	1,4880
Won sudcoreano	988,49
Rand sudafricano	6,6313

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A14607

Modificazioni allo statuto della Fondazione Cassamarca, in Treviso

Con provvedimento del 19 settembre 2000, è stato approvato lo statuto della fondazione Cassamarca, con sede in Treviso, vicolo Spineda n. 20, modificato ai sensi del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 maggio 1999, n. 125, la cui entrata in vigore è stata subordinata all'adeguamento dello statuto stesso ad alcune modifiche richieste.

La fondazione Cassamarca, con delibera del 23 ottobre 2000, ha provveduto ad adeguare lo statuto nei termini richiesti e pertanto, dalla data del 23 ottobre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del citato decreto legislativo, la fondazione stessa è persona giuridica privata.

Lo statuto è consultabile presso la sede della fondazione e presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

00A14432

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Botox».

Nella parte del comunicato «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Botox» - Estratto decreto AIC/UAC n. 489 del 4 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 214 del 13 settembre 2000:

ove si legge:

1 flacone 100 UI polvere - AIC (in base 10), (in base 32);

leggasi:

1 flacone 100 UI polvere - AIC n. 034883013/M (in base 10), 118KG5 (in base 32).

00A14433

Comunicato concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kalicet».

Nella parte del comunicato «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Kalicet» - Estratto provvedimento U.A.C./II/637 del 23 febbraio 2000 - Variazione di tipo II, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 62 del 15 marzo 2000:

ove si legge:

A.I.C. n. 033304039/M;

leggasi:

A.I.C. n. 033304039/N;

ove si legge:

A.I.C. n. 033304041/M;

leggasi:

A.I.C. n. 033304041/N.

00A14434

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Dichiarazioni di raccolta delle uve e produzione del vino - Vendemmia 2000

Il Ministero delle politiche agricole e forestali rende noto che per la campagna vitivinicola in corso 2000/2001, restano valide le disposizioni in vigore nella scorsa campagna in materia di dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione vino, ivi compreso il termine per la presentazione delle stesse nonché i relativi modelli di dichiarazione.

Tenuto conto che il 10 dicembre 2000, è un giorno festivo ai sensi del regolamento CEE n. 1182/71, il termine ultimo per la presentazione della dichiarazione vitivinicola è posticipato automaticamente al primo giorno lavorativo successivo (11 dicembre 2000).

In proposito, si ritiene di precisare che da parte della Commissione dell'Unione europea non è stato emanato a tutt'oggi il nuovo regolamento applicativo sulle dichiarazioni vitivinicole del regolamento n. 1493/99 del Consiglio relativo alla organizzazione comune del mercato vitivinicolo.

Pertanto, saranno apportate tutte le necessarie modifiche dopo l'emanazione del suddetto regolamento applicativo che dovrà avvenire in tempo utile per la prossima campagna vitivinicola 2001/2002.

Si precisa, altresì, che in considerazione delle modifiche alla modulistica della dichiarazione vitivinicola che saranno apportate dalla prossima campagna, per la campagna in corso si è ritenuto di non effettuare altre modifiche di carattere puramente formale.

00A14559

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende rilasciata alla società Revisud S.p.a, in Bari.

Con d.d. 9 novembre 2000, emanato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con D.I. 5 luglio 1989, alla società «Revisud S.p.a.», con sede legale in Bari, iscritta all'ufficio registro imprese di Bari al n. BA 006-21331, codice fiscale n. 03673240721, è stata dichiarata decaduta a seguito dello scioglimento e messa in liquidazione, con decorrenza 22 aprile 1997.

00A14560

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Bilancio preventivo delle spese per l'anno 2001

Il consiglio dell'Isvap nella seduta del 28 settembre 2000 ha approvato, ai sensi dell'art. 14 della legge 12 agosto 1982, n. 576, il bilancio preventivo delle spese per l'anno 2001.

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2001

(Art. 16 legge 12 agosto 1982, n. 576 e successive disposizioni modificative ed integrative – artt. 2 e 3 regolamento per la contabilità e l'amministrazione)

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER

ENTRATE		Previsione definitiva anno 2000 (in lire)	Previsione competenza (in lire)	Previsione definitiva anno 2000 (in euro)	Previsione competenza (in euro)
A	ENTRATE CONTRIBUTIVE				
A1	Contributo di vigilanza	58.082.640.000	77.160.864.000	€ 29.997.180,15	€ 39.850.260,55
A2	Contributo di enti e privati	0	0	€ -	€ -
A3	Altre entrate	0	0	€ -	€ -
	Totale ...	58.082.640.000	77.160.864.000	€ 29.997.180,15	€ 39.850.260,55
B	ENTRATE DIVERSE				
B1	Entrate non contributive	900.000.000	1.800.000.000	€ 464.811,21	€ 929.622,42
B2	Entrate derivanti da alienazioni di beni patrimoniali e realizzo valori mobiliari	0	0	€ -	€ -
B3	Riscossione di crediti e realizzo valori mobiliari	400.000.000	400.000.000	€ 206.582,76	€ 206.582,76
B4	Entrate derivanti da accensione di prestiti	0	0		
	Totale ...	1.300.000.000	2.200.000.000	€ 671.393,97	€ 1.136.205,18

PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE				
SPESE				
	Previsione definitiva anno 2000 (in lire)	Previsione competenza (in lire)	Previsione definitiva anno 2000 (in euro)	Previsione competenza (in euro)
C SPESE DIRETTE PER FUNZIONI ISTITUZIONALI				
C1 SERVIZI VIGILANZA				
C1.1 Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali ed altri oneri		26.227.205.000		€ 13.545.220,97
C1.2 Compensi per lavoro straordinario		1.837.090.000		€ 948.777,80
C1.3 Indennità e rimborsi spese per missioni		1.002.899.000		€ 517.954,11
C1.4 Spese di formazione professionale		161.062.000		€ 83.181,58
Totale ...	0	29.228.256.000	0	€ 15.095.134,46
C2 SERVIZIO ALBI				
C2.1 Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri		5.589.956.000		€ 2.886.971,34
C2.2 Compensi per lavoro straordinario		374.444.000		€ 193.384,19
C2.3 Indennità e rimborsi spese per missioni		243.478.000		€ 125.745,89
C2.4 Spese di formazione professionale		29.911.000		€ 15.447,74
C2.5 Spese per funzionamento di commissioni e comitati		300.000.000		€ 154.937,07
C2.6 Spese per pubblicazione Albi e Ruolo		150.000.000		€ 77.468,53
Totale ...	0	6.687.789.000	0	€ 3.453.954,77
C3 SERVIZIO STUDI				
C3.1 Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri		3.122.979.000		€ 1.612.884,05
C3.2 Compensi per lavoro straordinario		178.276.000		€ 92.071,87
C3.3 Indennità e rimborsi spese per missioni		104.348.000		€ 53.891,24
C3.4 Spese di formazione professionale		12.655.000		€ 6.535,76
C3.5 Spese per l'organizzazione e partecipazione a congressi		120.000.000		€ 61.974,83
Totale ...	0	3.538.258.000	0	€ 1.827.357,75

PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

	Previsione definitiva anno 2000 (in lire)	Previsione competenza (in lire)	Previsione definitiva anno 2000 (in euro)	Previsione competenza (in euro)
C4 SERVIZIO LEGALE				
C4.1 Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri		**4.269.043.000**		**€ 2.204.776,71**
C4.2 Compensi per lavoro straordinario		**290.785.000**		**€ 150.177,92**
C4.3 Indennità e rimborsi spese per missioni		**168.116.000**		**€ 86.824,67**
C4.4 Spese di formazione professionale		**20.708.000**		**€ 10.694,79**
Totale ...	**0**	**4.748.652.000**	**0**	**€ 2.452.474,09**
C5 SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E SISTEMI				
C5.1 Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri		**2.463.506.000**		**€ 1.272.294,67**
C5.2 Compensi per lavoro straordinario		**156.522.000**		**€ 80.836,87**
C5.3 Indennità e rimborsi spese per missioni		**86.956.000**		**€ 44.909,03**
C5.4 Spese di formazione professionale		**12.655.000**		**€ 6.535,76**
Totale ...	**0**	**2.719.639.000**	**0**	**€ 1.404.576,32**
C6 SERVIZIO AMMINISTRAZIONE E PERSONALE				
C6.1 Stipendi, oneri previdenziali ed assistenziali e altri oneri		**8.180.056.000**		**€ 4.224.646,36**
C6.2 Compensi per lavoro straordinario		**566.676.000**		**€ 292.663,73**
C6.3 Spese di formazione professionale		**23.009.000**		**€ 11.883,16**
Totale ...	**0**	**8.769.741.000**	**0**	**€ 4.529.193,24**
Totale spese dirette		**55.692.335.000**	**0**	**€ 28.762.690,64**
D SPESE INDIRETTE PER SERVIZI GENERALI – Funzionamento				
D1 Organi d'Istituto		**849.000.000**		**€ 438.471,91**

PREVENTIVO FINANZIARIO DELLE ENTRATE PER

ENTRATE	Previsione definitiva anno 2000 (in lire)	Previsione competenza (in lire)	Previsione definitiva anno 2000 (in euro)	Previsione competenza (in euro)
TOTALE ENTRATE	59.382.640.000	79.360.864.000	€ 30.668.574,11	€ 40.986.465,73
UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.428.239.000	1.754.286.000	€ 4.352.822,18	€ 906.013,11
UTILIZZO QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art.6 regolamento per la contabilità e l'amministrazione)	0	5.380.000.000	€ -	€ 2.778.538,12
TOTALE A PAREGGIO	67.810.879.000	86.495.150.000	€ 35.021.396,29	€ 44.671.016,96

PROVENIENZA E DELLE SPESE PER DESTINAZIONE

SPESE

	Previsione definitiva anno 2000 (in lire)	Previsione competenza (in lire)	Previsione definitiva anno 2000 (in euro)	Previsione competenza (in euro)
D2 Ufficio di staff - Segreteria Presidenza e Vice Direttore Generale		1.882.665.000		€ 972.315,33
D3 Oneri di funzionamento ***		21.051.150.000		€ 10.872.011,65
– Investimenti				
D4 Acquisto immobilizzazioni		6.670.000.000		€ 3.444.767,52
D5 Concessione di crediti e acquisto valori mobiliari		350.000.000		€ 180.759,91
D6 Uscite derivanti da estinzioni di prestiti		0		
Totale spese indirette	0	30.802.815.000	0	€ 15.908.326,32
TOTALE USCITE		86.495.150.000		€ 44.671.016,96
Ripiano disavanzo di amministrazione presunto	0	0		0
TOTALE A PAREGGIO	0	86.495.150.000	0	€ 44.671.016,96

*** Di cui :

Spese per servizi e utenze	*6.450.000.000*
Canoni di locazione	*5.400.000.000*
Fondi costituiti in base a disposiz. normative e regolamentari	*3.698.150.000*
Oneri tributari, finanziari e vari	*3.553.000.000*
Beni di consumo	*450.000.000*
Commissioni e comitati	*350.000.000*
Manutenzioni	*320.000.000*
Pubblicazioni	*250.000.000*
Borse di studio	*220.000.000*
Pubblicità	*150.000.000*

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2000 (in lire)	Previsione competenza (in lire)	Var. %	Previsione definitiva anno 2000 (in euro)	Previsione competenza (in euro)
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art. 6 regolamento per la contabilità e l'amministrazione)	23.613.124.000	23.613.124.000	-	€ 12.195.160,80	€ 12.195.160,80
			AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.428.239.000	1.754.286.000	-79,2	€ 4.352.822,18	€ 906.013,11
I			ENTRATE CORRENTI					
	1^		ENTRATE CONTRIBUTIVE					
		10101	Contributo di vigilanza	58.082.640.000	77.160.864.000	32,8	€ 29.997.180,15	€ 39.850.260,55
		10102	Contributo di enti e privati	0	0	-	€ -	€ -
		10103	Altre entrate	0	0	-	€ -	€ -
			Totale ...	58.082.640.000	77.160.864.000	32,8	€ 29.997.180,15	€ 39.850.260,55
	2^		ENTRATE NON CONTRIBUTIVE					
		10201	Entrate derivanti da sanzioni	0	0	-	€ -	€ -
		10202	Altre entrate	900.000.000	1.800.000.000	100,0	€ 464.811,21	€ 929.622,42
			Totale ...	900.000.000	1.800.000.000	100,0	€ 464.811,21	€ 929.622,42
II			ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI					
	3^		ALIENAZIONE DI BENI					
		20301	Alienazione beni immobili	0	0	-	€ -	€ -
		20302	Alienazione beni mobili	0	0	-	€ -	€ -
			Totale ...	0	0		€ -	€ -
	4^		RISCOSSIONE CREDITI E REALIZZO VALORI MOBILIARI					
		20401	Realizzo valori mobiliari	0	0	-	€ -	€ -
		20402	Riscossione crediti diversi	400.000.000	400.000.000	-	€ 206.582,76	€ 206.582,76
			Totale ...	400.000.000	400.000.000		€ 206.582,76	€ 206.582,76

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2000 (in lire)	Previsione competenza (in lire)	Var. %	Previsione definitiva anno 2000 (in euro)	Previsione competenza (in euro)
			DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0	0	0	€ -	€ -
I			SPESE CORRENTI					
	1^		ORGANI DELL'ISTITUTO					
		10101	Indennità di Presidenza	311.500.000	295.000.000	-5,3	€ 160.876,32	€ 152.354,79
		10102	Indennità componenti Consiglio Istituto	494.000.000	494.000.000	-	€ 255.129,71	€ 255.129,71
		10103	Missioni e rimborsi agli organi dell'Istituto	55.000.000	60.000.000	9,1	€ 28.405,12	€ 30.987,41
			Totale ...	860.500.000	849.000.000	-1,3	€ 444.411,16	€ 438.471,91
	2^		ONERI DI FUNZIONAMENTO					
		10201	Stipendi	31.700.000.000	35.200.000.000	11,0	€ 16.371.683,70	€ 18.179.282,85
		10202	Oneri previdenziali e assistenziali	9.242.000.000	11.115.000.000	20,3	€ 4.773.094,66	€ 5.740.418,43
		10203	Compensi per lavoro straordinario	1.675.000.000	3.500.000.000	109,0	€ 865.065,31	€ 1.807.599,15
		10204	Indennità e rimborsi spese per missioni all'interno	1.500.000.000	1.650.000.000	10,0	€ 774.685,35	€ 852.153,88
		10205	Indennità e rimborsi spese per missioni all'estero	280.000.000	350.000.000	25,0	€ 144.607,93	€ 180.759,91
		10206	Altri oneri del personale	4.820.000.000	4.930.000.000	2,3	€ 2.489.322,25	€ 2.546.132,51
		10207	Spese di formazione professionale	412.500.000	480.000.000	16,4	€ 213.038,47	€ 247.899,31
		10208	Spese per funzionamento di commissioni e comitati	595.000.000	650.000.000	9,2	€ 307.291,85	€ 335.696,98
		10209	Prestazioni professionali	180.000.000	180.000.000	-	€ 92.962,24	€ 92.962,24
		10210	Spese per l'organizzazione e la partecipazione a Congressi, Convegni e altre manifestazioni	250.000.000	120.000.000	-52,0	€ 129.114,22	€ 61.974,83
		10211	Canoni di locazione e oneri accessori	5.018.000.000	5.400.000.000	7,6	€ 2.591.580,72	€ 2.788.867,26
		10212	Acquisto di beni di consumo	435.000.000	450.000.000	3,4	€ 224.658,75	€ 232.405,60
		10213	Spese per servizi e utenze	4.137.900.000	6.450.000.000	55,9	€ 2.136.582,19	€ 3.331.147,00
		10214	Manutenzione ordinaria beni mobili e immobili	235.000.000	320.000.000	36,2	€ 121.367,37	€ 165.266,21

E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2000 (in lire)	Previsione competenza (in lire)	Var. %	Previsione definitiva anno 2000 (in euro)	Previsione competenza (in euro)
		10215	Spese di rappresentanza	30.000.000	30.000.000	-	€ 15.493,71	€ 15.493,71
		10216	Spese di pubblicità	180.000.000	150.000.000	-16,7	€ 92.962,24	€ 77.468,53
		10217	Spese per pubblicazioni	400.000.000	400.000.000	-	€ 206.582,76	€ 206.582,76
			Totale ...	61.089.500.000	71.375.000.000	16,8	€ 31.550.093,74	€ 36.862.111,17
	3^		ONERI VARI E STRAORDINARI					
		10301	Oneri tributari e finanziari	3.303.000.000	3.503.000.000	6,1	€ 1.705.857,14	€ 1.809.148,52
		10302	Altri oneri	130.000.000	50.000.000	-61,5	€ 67.139,40	€ 25.822,84
			Totale ...	3.433.000.000	3.553.000.000	3,5	€ 1.772.996,53	€ 1.834.971,36
	4^		FONDI COSTITUITI IN BASE A DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI					
		10401	Fondo di riserva spese impreviste	178.600.000	2.273.310.000		€ 92.239,20	€ 1.174.066,63
		10402	Fondo di compensazione entrate contributive	0	1.424.840.000			
		10403	Altri fondi	0	0			
			Totale ...	178.600.000	3.698.150.000		€ 92.239,20	€ 1.909.935,08
II			SPESE IN CONTO CAPITALE					
	5^		ACQUISTO IMMOBILIZZAZIONI					
		20501	Acquisto immobili e oneri di ristrutturazione	0	300.000.000		€ -	€ 154.937,07
		20502	Acquisto impianti, attrezzature e macchine d'ufficio non informatiche	20.000.000	60.000.000	200,0	€ 10.329,14	€ 30.987,41
		20503	Acquisto apparecchiature e programmi informatici	1.623.280.000	6.050.000.000	272,7	€ 838.354,16	€ 3.124.564,24
		20504	Acquisto mobili d'ufficio e arredi	310.000.000	250.000.000	-19,4	€ 160.101,64	€ 129.114,22
		20505	Acquisto automezzi	10.000.000	10.000.000	-	€ 5.164,57	€ 5.164,57
			Totale ...	1.963.280.000	6.670.000.000	239,7	€ 1.013.949,50	€ 3.444.767,52
	6^		CONCESSIONE CREDITI E ACQUISTO VALORI MOBILIARI					
		20601	Acquisto valori mobiliari	0	0		€ -	€ -
		20602	Concessione crediti diversi	286.000.000	350.000.000	22,4	€ 147.706,67	€ 180.759,91
			Totale ...	286.000.000	350.000.000	22,4	€ 147.706,67	€ 180.759,91

PROSPETTO DI RIPARTIZIONE DELLE ENTRATE

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2000 (in lire)	Previsione competenza (in lire)	Var. %	Previsione definitiva anno 2000 (in euro)	Previsione competenza (in euro)
III			**ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI**					
	5^		**ACCENSIONE PRESTITI**					
		30501	Accensione mutui	0	0	-	€ -	€ -
		30502	Accensione altri debiti finanziari	0	0		€ -	€ -
			Totale ...	0	0	-	€ -	€ -
			Totale generale ...	59.382.640.000	79.360.864.000	33,6	€ 30.668.574,11	€ 40.986.465,73
IV			**PARTITE DI GIRO**					
	6^		**ENTRATE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO**					
		40601	Partite di giro	25.895.000.000	31.602.000.000	22,0	€ 13.373.651,40	€ 16.321.070,93
			Totale ...	25.895.000.000	31.602.000.000	22,0	€ 13.373.651,40	€ 16.321.070,93
			TOTALE ENTRATE	85.277.640.000	110.962.864.000	30,1	€ 44.042.225,52	€ 57.307.536,66
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.428.239.000	1.754.286.000	-79,2	€ 4.352.822,18	€ 906.013,11
			UTILIZZO QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art.6 regolamento per la contabilità e l'amministrazione)	0	5.380.000.000	-	€ -	€ 2.778.538,12
			TOTALE A PAREGGIO	93.705.879.000	118.097.150.000	26,0	€ 48.395.047,69	€ 60.992.087,88

. E DELLE SPESE PER TITOLI, CATEGORIE E CAPITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2000 (in lire)	Previsione competenza (in lire)	Var. %	Previsione definitiva anno 2000 (in euro)	Previsione competenza (in euro)
III			USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI					
	7^		ESTINZIONE PRESTITI					
		30701	Rimborsi mutui	0	0	-	€ -	€ -
		30702	Rimborsi di altri oneri finanziari	0	0	-	€ -	€ -
			Totale ...	0	0		€ -	€ -
			Totale generale ...	67.810.880.000	86.495.150.000	27,6	€ 35.021.396,81	€ 44.671.016,96
IV			PARTITE DI GIRO					
	8^		USCITE DERIVANTI DA PARTITE DI GIRO					
		40801	Partite di giro	25.895.000.000	31.602.000.000	22,0	€ 13.373.651,40	€ 16.321.070,93
			Totale ...	25.895.000.000	31.602.000.000	22,0	€ 13.373.651,40	€ 16.321.070,93
			TOTALE SPESE	93.705.880.000	118.097.150.000	26,0	€ 48.395.048,21	€ 60.992.087,88
			RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0	0	-	€ -	€ -
			TOTALE A PAREGGIO	93.705.880.000	118.097.150.000	26,0	€ 48.395.048,21	€ 60.992.087,88

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2000 (in lire)	Previsione competenza (in lire)	Var. %	Previsione definitiva anno 2000 (in euro)	Previsione competenza (in euro)
I			ENTRATE CORRENTI	58.982.640.000	78.960.864.000	33,9	€ 30.461.991,35	€ 40.779.882,97
II			ENTRATE PER ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E REALIZZO DI VALORI MOBILIARI	400.000.000	400.000.000	-	€ 206.582,76	€ 206.582,76
III			ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI	0	0			
IV			PARTITE DI GIRO	25.895.000.000	31.602.000.000	22,0	€ 13.373.651,40	€ 16.321.070,93
			TOTALE ENTRATE	85.277.640.000	110.962.864.000	30,1	€ 44.042.225,52	€ 57.307.536,66
			UTILIZZO AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	8.428.239.000	1.754.286.000	79,2	€ 4.352.822,18	€ 906.013,11
			UTILIZZO QUOTA PARTE AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art.6 regolamento per la contabilità e l'amministrazione)	0	5.380.000.000		€ -	€ 2.778.538,12
			TOTALE A PAREGGIO	93.705.879.000	118.097.150.000	25,7	€ 48.395.047,69	€ 60.992.087,88

DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

SPESE

Tit.	Cat.	Cap.		Previsione definitiva anno 2000 (in lire)	Previsione competenza (in lire)	Var. %	Previsione definitiva anno 2000 (in euro)	Previsione competenza (in euro)
I			SPESE CORRENTI	65.561.600.000	79.475.150.000	21,2	€ 33.859.740,64	€ 41.045.489,52
II			SPESE IN CONTO CAPITALE	2.249.279.000	7.020.000.000	212,1	€ 1.161.655,66	€ 3.625.527,43
III			USCITE DERIVANTI DA ESTINZIONE DI PRESTITI	0	0	0		
IV			PARTITE DI GIRO	25.895.000.000	31.602.000.000	22,0	€ 13.373.651,40	€ 16.321.070,93
			TOTALE SPESE	93.705.879.000	118.097.150.000	26,0	€ 48.395.047,69	€ 60.992.087,88
			RIPIANO DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO	0	0			
			TOTALE A PAREGGIO	93.705.879.000	118.097.150.000	26,0	€ 48.395.047,69	€ 60.992.087,88

TABELLA DIMOSTRATIVA DELL'AVANZO/

ATTIVITÀ		IMPORTI (in lire)	IMPORTI (in euro)
FONDO CASSA AL 1°/1/2001		**30.462.909.671**	**€ 15.732.780,00**
CREDITI			
– Al 31/12/1999	+		
– Eliminati al 31/12/2000 relativi all'anno 1999	–		
– Riscossi al 31/12/2000 relativi all'anno 1999	–		
– Presunti al 31/12/2000 relativi all'anno 2000	+		
TOTALE		**30.462.909.671**	**€ 15.732.780,00**
RESIDUI ATTIVI			
– Al 31/12/1999	**+ 74.370.168**		
– Eliminati al 31/12/2000 relativi all'anno 1999	–		
– Riscossi al 31/12/2000 relativi all'anno 1999	**– 74.370.168**		
– Presunti al 31/12/2000 relativi all'anno 2000	+		
TOTALE		**30.462.909.671**	**€ 15.732.780,00**
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		....	....
TOTALE A PAREGGIO		**30.462.909.671**	**€ 15.732.780,00**

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO

PASSIVITÀ		IMPORTI (in lire)	IMPORTI (in euro)
DEBITI			
– Al 31/12/1999	+		
– Eliminati al 31/12/2000 relativi all'anno 1999	–		
– Pagati al 31/12/2000 relativi all'anno 1999	–		
– Presunti al 31/12/2000 relativi all'anno 2000	+		
TOTALE		+	+ ....
RESIDUI PASSIVI			
– Al 31/12/1999	+ 7.490.754.628		
– Eliminati al 31/12/2000 relativi all'anno 1999	–		
– Pagati al 31/12/2000 relativi all'anno 1999	– 7.490.754.628		
– Presunti al 31/12/2000 relativi all'anno 2000	+ 5.095.500.000		
TOTALE		+ 5.095.500.000	€ 2.631.606,13
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO		1.754.285.874	€ 13.101.173,74
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE (art.6 regolamento per la contabilità e l'amministrazione)		23.613.123.797	€ 13.101.173,74
TOTALE A PAREGGIO		30.462.909.671	€ 15.732.779,86

L'avanzo di amministrazione (art.6 regolamento per la contabilità e l'amministrazione) è utilizzato per L. 5.380.000.000 nel titolo II "spese in conto capitale"- categoria 5^ "acquisto immobilizzazioni"- capitolo 20503 "acquisto apparecchiature e programmi informatici".
L'avanzo di amministrazione presunto al 31.12.2000 di L. 1.754.285.874 è utilizzato nel titolo I "spese correnti" - categoria 2^ "oneri di funzionamento - capitolo 10213 "spese per servizi e utenze".
Complessivamente l'avanzo di amministrazione è utilizzato per L. 7.134.285.874.

00A14436

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651273/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.